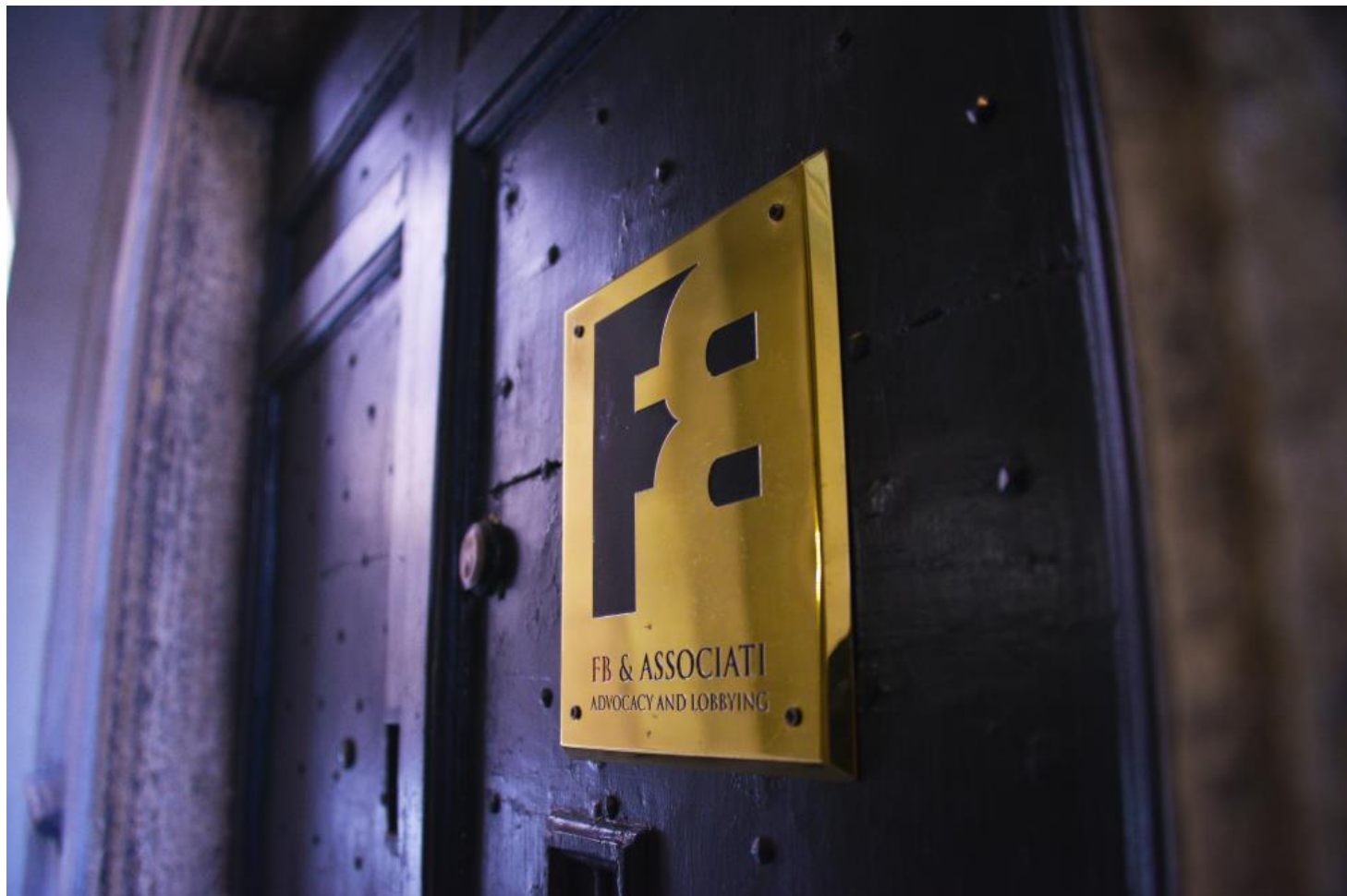




DL Rilancio

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

TESTO APPROVATO DAL GOVERNO



19 MAGGIO 2020
PUBBLICATO IN GAZZETTA
UFFICIALE

Roma, 21 maggio 2020

TITOLO I SALUTE E SICUREZZA

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Dispone che per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'**offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale**, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I **piani di assistenza territoriale** contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento.

Le **regioni** e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le **aziende sanitarie**, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Le **regioni** e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità.

Al fine di rafforzare i **servizi infermieristici**, con l'introduzione altresì dell'**infermiere di famiglia o di comunità**, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di **lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato.

Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore **spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020**. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai **medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni** di far parte delle stesse.

Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale, possono conferire incarichi di **lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a **professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale**, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di **telemedicina**.

Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai **pazienti fragili**, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il **Fondo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale** è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico. A tal fine è autorizzata l'**ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020**.

Per l'attuazione delle disposizioni in materia di **strutture territoriali Covid19, potenziamento dell'assistenza domiciliare, centrali operative regionali**, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione delle disposizioni in materia di **personale infermieristico, unità speciali di continuità territoriale e potenziamento delle unità speciali di continuità assistenziali** è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione delle disposizioni in materia di **indennità al personale infermieristico** è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le **regioni** e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, anche sulla base delle necessità legate alla **distribuzione delle centrali operative a livello regionale**, per un importo pari a 72.271.204 euro. Per le finalità in materia di **personale infermieristico**, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Per le finalità in materia di **centrali operative regionali**, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 in materia di disposizioni finanziarie finali.

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19)

Dispone che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in **ambito ospedaliero**, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in **Terapia Intensiva** e in **aree di assistenza ad alta intensità di cure**, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle

successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus SarsCoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. E' resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la **dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva**. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. Le regioni e le province autonome programmano una **riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva**, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento di tali posti letto, si prevede la possibilità di immediata **conversione in posti letti di terapia intensiva**, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio.

Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di **terapia intensiva**, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la **separazione dei percorsi** rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei **Pronto Soccorso** con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i **mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19**, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.

Si consente alle regioni e alle province autonome di utilizzare le risorse già previste dal cd. Cura Italia (all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), in modo più flessibile, per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso. Si prevede, pertanto, che le predette risorse siano destinate non più soltanto alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del **personale sanitario**, ma, più in generale, alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, si prevede l'incremento anche dei **fondi contrattuali incentivanti**. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le **regioni** e le province autonome presentino il **piano di riorganizzazione** al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso tale termine, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun **piano di riorganizzazione**, tenuto conto dell'urgenza, la spesa complessiva autorizzata di 1.467.491.667 euro, è trasferita alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20".

Le **opere edilizie** strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

delle leggi regionali, dei **piani regolatori** e dei **regolamenti edilizi locali**, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in relazione al quale, il rispetto dei **requisiti minimi antincendio** si intende comunque assolto con l'osservanza delle disposizioni in materia di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. **La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate.** Qualora la regione abbia già provveduto alla realizzazione di opere prima del presente provvedimento, il Commissario è comunque autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

Art. 3 (Modifica all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

Prevede che possano essere conferiti incarichi anche ai **medici specializzandi** iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo, sino al 31 dicembre 2020.

Art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Dispone che per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani di riorganizzazione adottati, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori **costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19** secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

Nella vigenza dell'**accordo rinegoziato**, gli enti del **servizio sanitario nazionale** corrispondono agli **erogatori privati**, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020

Art. 5 (Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di aumentare il numero di **contratti di formazione specialistica**.

Art. 6 (Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

Dispone che in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al **Ministero della salute** non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa.

Art. 7 (Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

Dispone che il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti e delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di **prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie**, nonché di **programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale**, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, **dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti**, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del **Garante per la protezione dei dati personali**, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle **categorie particolari di dati** di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di **conservazione dei dati trattati**.

Art. 8 (Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

Per il periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della **prescrizione medica dei medicinali** classificati in fascia A per ulteriori 30 giorni (limitatamente ai casi in cui è prevista l'erogazione attraverso distribuzione per conto DPC). Se la ricetta è scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per 60 giorni ed hanno la stessa validità anche le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista di medicinali (classificati in fascia A).

Art. 9 (Proroga piani terapeutici)

I **piani terapeutici** che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni.

Art. 10 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

Estende le **iniziative di solidarietà** in favore dei **familiari di medici** e personale infermieristico anche a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari. Estende poi la sospensione delle attività fino alla cessazione dello stato di emergenza anche in favore dei Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN. Aggiorna quindi l'elenco dei prodotti inseriti **nelle donazioni anti preso per il rilancio della solidarietà sociale**, includendo i prodotti **tessili** e di **abbigliamento**, mobili e complementi di **arredo**, **giocattoli**, **materiali per l'edilizia** inclusi i **materiali per la pavimentazione**, **elettrodomestici** ad uso civile ed industriale, nonché **televisori**, **personal computer**, **tablet**, **e-reader** e altri **dispositivi per la lettura in formato elettronico**, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

Art. 11 (Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)

Prevede l'estensione della **definizione di FSE** anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento al **Portale Nazionale FSE** introduce un intervento volto a garantire all'assistito continuità nell'accesso online al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una regione diversa. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il **sistema del FSE** aggiorna contestualmente anche l'indice. Dispone quindi l'eliminazione del **consenso** all'alimentazione del FSE, fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (**medici**) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell'assistito. Si prevede poi l'estensione alla **generalità degli esercenti le professioni sanitarie** che prendono in cura l'assistito del novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità in materia di gestione del FSE. Dispone quindi l'estensione delle funzioni in sussidiarietà di INI a supporto delle regioni in ritardo anche per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti (**funzione di codifica e firma remota**) e per la

conservazione dei **documenti digitalizzati**. Prevede l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Dispone poi il potenziamento del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino attualmente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale, anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie. Prevede infine l'accelerazione dell'alimentazione del FSE, attraverso la pubblicazione sul **portale nazionale FSE**, previo parere del **Garante Privacy**, delle specifiche tecniche dei documenti da inserire nel FSE.

Art. 12 (Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

Dispone misure di semplificazione e accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle **nascite** e ai **decessi** disponendo che le **strutture sanitarie**, i medici, i medici necroscopici o altri sanitari delegati, inviino al **Sistema Tessera Sanitaria** del Ministero dell'economia e delle finanze i dati dell'avviso di decesso, del certificato necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell'attestazione e della dichiarazione di nascita, esonerando i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di attestazioni cartacee. Il Sistema Tessera Sanitaria rende tali dati immediatamente disponibili, senza registrarli, all'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, tramite PEC, ai Comuni non ancora collegati alla ANPR e all'ISTAT.

Art. 13 (Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Consente ad **ISTAT** di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall'emergenza sanitaria da Covid19. La norma abilita ad effettuare **indagini statistiche** finalizzate a rilevare una serie di dati funzionali alle scelte di policy necessarie per l'ingresso nella cd. **Fase 2**. La norma autorizza l'Istat a condurre analisi integrate e indagini statistiche consentendo l'utilizzo della più ampia gamma di fonti. Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione possono includere anche il trattamento dei dati personali rientranti tra le **categorie particolari** (art. 9 e 10 del GDPR, Reg. 2016/679), ad es. i **dati relativi alla salute**. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di tali dati personali tra l'ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche, tra l'ISTAT e soggetti privati.

Art. 14 (Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)

Dispone che in conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il **fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza Covid19 e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 15 (Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

Dispone che al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle **persone più vulnerabili** e alla **ricostruzione del tessuto sociale** deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il **Fondo**

nazionale per il servizio civile è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità prevista dal DL Cura Italia non si applicano ai **volontari lavoratori autonomi** che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

Art. 16 (Misure straordinarie di accoglienza)

Dispone che i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per **l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale**. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

La disposizione in oggetto mira a consentire al **Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori**, di fronteggiare l'emergenza Covid19 acquisendo strutture per l'assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione, nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

Art. 18 (Utilizzo delle donazioni)

Dispone che il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle **donazioni liberali** acquisite nei conti correnti bancari, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di **farmaci**, delle **apparecchiature** e dei **dispositivi medici** e di **protezione individuale**, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Estende anche alle **regioni** e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni la disciplina sulle acquisizioni finanziate esclusivamente mediante **erogazioni liberali**. Consente poi alle regioni che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la **tracciabilità** con una specifica causale, di proseguire ad utilizzare tale conto senza aprirne uno nuovo dedicato. Fa infine salve le **destinazioni** e le **utilizzazioni** già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

Dispone che per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei **servizi sanitari militari** è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.

Art. 20 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

Dispone che ai fini dello svolgimento, da parte del **personale medico e paramedico** e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 21 (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

Reca disposizioni in materia di ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

Art. 22 (Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure")

Dispone che al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del **COVID-19** fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: a) l'incremento delle 253 unità di personale è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020; b) l'intero contingente è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

Art. 23 (Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Dispone che al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la **corresponsione dell'indennità di ordine pubblico**. In considerazione del **livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19**, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di **sanificazione** e di **disinfezione straordinaria degli uffici**, degli **ambienti** e dei **mezzi** in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

**TITOLO II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA**

**CAPO I
MISURE DI SOSTEGNO**

Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

Dispone che non è dovuto il versamento del **saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive** relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L'applicazione della norma è esclusa per le **banche** e gli altri **intermediari finanziari** nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. Si prevede infine l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MEF diretto al ristoro delle regioni e alle province autonome per le minori entrate derivanti non compensante dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanità.

Art. 25 (Contributo a fondo perduto)

La norma introduce un **contributo a fondo perduto** a favore delle persone giuridiche (società di persone, società di capitali ed enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale) e delle persone fisiche titolari di partita IVA. Il contributo spetta ai soggetti con **ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente a quello in corso** alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno registrato una **diminuzione dell'ammontare delle fatture e dei corrispettivi superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019**. Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale sull'ammontare della diminuzione come segue: 20% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 400.000 euro; 15% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 400.001 euro e 1.000.000 di euro; 10% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 1.000.001 euro e 5.000.000 di euro. Per i soggetti che rientrano nella platea dei beneficiari della misura persone fisiche il contributo non può in ogni caso essere inferiore a 1.000 euro mentre per le persone giuridiche il contributo non può essere inferiore a 2.000 euro. Al fine di individuare la **platea di riferimento** sono stati elaborati i dati sintetici della fatturazione elettronica che riguardano, senza considerare i professionisti esclusi dal contributo, 2,6 milioni soggetti su totale di circa 4,4 milioni di partite IVA attive sempre senza considerare i professionisti (campione del 59% della potenziale platea). In particolare, sono stati determinati, in modo separato tra persone fisiche titolari di partita IVA e società, i soggetti, per fasce di ricavi e compensi (fonte dichiarazioni anno d'imposta 2018) fino a 5 milioni di euro, che hanno registrato un calo dell'ammontare delle fatture dei primi quindici giorni del mese di aprile 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019, maggiore o uguale al 33%. In base al rapporto tra i dati estratti dalla fatturazione elettronica dei soggetti con il calo del fatturato sopra indicato e il totale dei soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica, rispetto ai circa 1,8 milioni soggetti assenti nel sistema della fatturazione elettronica (soggetti "forfettari" e soggetti che certificano le operazioni con gli scontrini o ricevute fiscali) è stata stimata l'ulteriore platea dei soggetti potenzialmente beneficiari della manovra. Per stimare la base imponibile di aprile 2019 da considerare per le fatture e i corrispettivi dei soggetti "forfettari" e di coloro che certificano con scontrino si è tenuto conto, per i primi del limite di ricavi e compensi previsto per aderire a tale regime, per i secondi del valore massimo delle fasce per le persone fisiche-imprese indicate nelle tabelle pubblicate dal Dipartimento Finanze sul proprio sito istituzionale. L'imponibile del mese di aprile 2020 è stato quindi calcolato, per la seconda metà del mese, sulla base della stessa percentuale di riduzione registrato per i primi quindici giorni rispetto all'analogo periodo del 2019. Sulla base delle differenze tra l'imponibile stimato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per le singole classi di ricavi e compensi e della relativa percentuale del beneficio prevista dalla norma è stato calcolato il contributo. Per ogni fascia, infine, sono stati considerati gli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche, ipotizzando, cautelativamente, di riconoscerli ai soggetti rientranti in quelle fasce dove il costo sarebbe maggiore rispetto all'applicazione della regola ordinaria.

Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

La norma è volta a supportare il **rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni**. Le misure previste dal presente articolo si applicano agli aumenti di capitale delle **società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee** di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e **società cooperative europee** di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano **attività assicurative**.

Per avere accesso alle misure le società devono soddisfare le seguenti **condizioni**: ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro; abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; abbia deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso alla misura prevista dal comma 10 l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

La società deve soddisfare altresì le seguenti condizioni: alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà; si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili; non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale; g) solo nel caso di accesso alla misura, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

La disposizione istituisce, al fine di favorire la **capitalizzazione delle PMI colpite dalla crisi sanitaria, dei crediti d'imposta**. In particolare, per i soggetti che apportano capitale nel 2020 a favore della PMI è istituito un credito d'imposta pari al 20% dell'apporto fino ad un massimo dello stesso di 2 milioni di euro. Per la società beneficiaria è altresì riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dalla misura in esame è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021, che rappresenta l'onere della disposizione. I commi da 12 a 20 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, del «Fondo Patrimonio PMI», con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Il Fondo potrà sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui al comma 1. Gli interessi sui predetti strumenti, prudenzialmente non contabilizzati, maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. **La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata**, che potrà operare mediante una apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1 per cento del valore nominale degli **Strumenti Finanziari** sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2020. In considerazione della natura finanziaria delle spese sostenute dal fondo, l'effetto sui saldi di finanza pubblica della disposizione si realizza in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alle spese di gestione del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 27 (Patrimonio destinato)

Prevede che le **imprese**, con un volume di **ricavi** non superiore a 250 milioni, e i **lavoratori autonomi**, con un corrispondente volume di **compensi**, non siano tenuti al versamento del **saldo dell'IRAP** dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

La disposizione autorizza **Cassa depositi e prestiti** a costituire un patrimonio destinato denominato "**Patrimonio rilancio**", comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte di tali apporti, sono emessi, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione, la cui remunerazione è condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. È prevista l'eventuale restituzione al MEF di una quota degli apporti qualora eccedenti le finalità per le quali il Patrimonio Destinato è stato costituito. **Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano** attraverso interventi rivolti a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che devono possedere le seguenti caratteristiche: hanno sede legale in Italia; non operano nel **settore bancario, finanziario o assicurativo**; presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di

operazioni strategiche. L'intervento nella singola impresa è soggetto alla verifica di specifici criteri di eleggibilità ed all'accettazione di alcune condizioni. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Il Patrimonio può essere alimentato anche per il tramite di emissioni obbligazionarie a beneficio delle quali è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. **Può essere altresì concessa la garanzia dello Stato ai portatori dei titoli nel limite massimo di euro 20 miliardi. I rapporti passivi sono costituiti da titoli di Stato per un importo massimo di 44 miliardi di euro.** L'emissione di nuovi titoli produce effetti in termini di saldo netto da finanziare, in quanto il relativo importo deve essere iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. L'apporto di beni e rapporti giuridici, non comportando movimenti di cassa, non ha effetti sul fabbisogno.

Si prevede che gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze al Patrimonio separato siano esenti dall'**imposta di registro**, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono **esenti da imposte**; il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti; tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, siano escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

Dispone che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso** alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di **lavoro autonomo**.

Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella **misura del 30 per cento dei relativi canoni**.

Il credito di imposta spetta alle **strutture alberghiere e agrituristiche** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Spetta anche agli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

E' commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Art. 29 (Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

Prevede che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Dispone che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'**ARERA** (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle **utenze elettriche** connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse che costituiscono tetto di spesa. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura **dell'energia elettrica** nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che: a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 31 (Rifinanziamento fondi)

Prevede che il **Fondo** di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, **destinato alla copertura delle garanzie concesse SACE S.p.A.**, sia incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito. Il comma 2, incrementa il **Fondo di garanzia PMI** di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. Assegna all'**ISMEA** ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo Istituto in favore delle imprese agricole e della pesca. Assegna altresì al **Fondo di garanzia per la prima casa**, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 100 milioni di euro nell'anno 2020.

Art. 32 (Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS)

Dispone che in relazione alle **operazioni di cartolarizzazione** per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)

Dispone che i **contratti finanziari** conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo a condizione che siano accompagnati da

documento di identità valido e facciano riferimento ad un contratto identificabile. Il comma 2 estende tale disciplina anche **contratti assicurativi**.

Art. 34 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

Dispone che al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i **contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante **telefonia vocale**, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il **consenso del sottoscrittore reso telefonicamente** sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di **commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori** di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore **copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento**, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I **buoni fruttiferi postali** il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Art. 35 (Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

La disposizione è volta a creare uno strumento di **"riassicurazione" di Stato** con l'obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese. In particolare, al fine di favorire l'accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane, si propone la creazione di uno specifico e separato strumento di garanzia statale per l'assicurazione crediti commerciali a breve termine, che, con adeguata dotazione finanziaria, consenta al sistema di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all'emergenza sanitaria. La proposta emendativa replica il modello già attivato ai sensi dell'art. 1 del decreto - legge n. 23 del 2020 nei confronti del sistema bancario, incentrato su una **garanzia SACE** che incorpora a sua volta una garanzia dello Stato, in un contesto emergenziale e temporaneo, soggetto ad autorizzazione UE ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

Art. 36 (Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

Dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la **Banca europea per gli Investimenti** gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della

controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (**SURE**) a seguito dell'epidemia da COVID – 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. Per le finalità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la **legge di bilancio**, sulla base dell'evoluzione di tali misure, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito di tale **Fondo di garanzia pan europeo**. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Art. 37 (Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

Dispone che è autorizzata l'estensione della **partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm)**, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 38 (Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative)

Ai sensi dei **commi 1 e 2**, sono stanziati per il 2020 risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro, per il rafforzamento di quanto concesso in forma di finanziamento agevolato alle cosiddette "Start-up innovative", nonché 10 milioni per la concessione di agevolazioni come contributi a fondo perduto (ai sensi del regolamento europeo sugli aiuti "de minimis") per sostenere l'acquisizione da parte delle start-up innovative dei servizi di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e di altri soggetti pubblici o privati operanti per il loro sviluppo.

Il **comma 3** prevede che al **Fondo di sostegno al venture capital** siano assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per il 2020 al fine di sostenere **investimenti nel capitale**, anche tramite la sottoscrizione di **strumenti finanziari partecipativi** nonché mediante l'erogazione di **finanziamenti agevolati**, la sottoscrizione di **obbligazioni convertibili**, o altri **strumenti finanziari di debito** che prevedano la possibilità del rimborso del contributo.

Il **comma 4** stabilisce che, per incentivare la **ricerca per fronteggiare l'emergenza**, sia estesa anche alle start-up innovative la possibilità di essere ricomprese tra i soggetti cui possono essere commissionati i **progetti relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta secondo l'articolo 1, comma 200 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

Il **comma 5** proroga di 12 mesi il termine per la permanenza delle start-up innovative nella **sezione speciale del registro delle imprese**, nonché eventuali termini previsti per la decadenza da incentivi pubblici.

Il **comma 6** riserva una **quota di 200 milioni** per il **rilascio delle garanzie del Fondo di garanzia a favore delle PMI**, sia a favore delle start-up innovative sia delle PMI innovative.

Il **comma 7** inserisce un l'art. 29-bis al **DL n. 179 del 2012** (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), a disciplina degli **incentivi in "de minimis" all'investimento in start-up innovative**. In particolare, si stabilisce che, in alternativa alla detrazione del 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, sarà possibile **detrarre un importo pari al 50% della somma investita in start-up innovative**. Sono ammesse a tali aiuti solo le start-up iscritte alla Sezione

Speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento, il quale non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, i 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Il **comma 8** interviene sull'art. 4 del [DL n. 3 del 2015](#) (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), prevedendo all'imposta sul reddito delle persone fisiche si detragga il 50% della somma investita dal contribuente – direttamente o tramite organismi di investimento collettivo - nel capitale sociale delle PMI innovative iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle imprese. Anche per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere i 100.000 euro annui e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Il **comma 9** dispone che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il MISE di concerto con il MEF individui con decreto le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.

Il **comma 10** modifica l'art. 26 bis del Testo unico sull'immigrazione ([D. Lgs. n. 286 del 1998](#)), prevedendo che l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi siano consentiti agli **stranieri che intendono effettuare investimenti per almeno 500.000 euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita** e operante in Italia mantenuto per almeno due anni **ovvero di almeno 250.000** nel caso di **start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese**.

Al **comma 11** sono estese alle start-up del Territorio del cratere sismico del centro Italia le agevolazioni del **progetto "Smart&Start" per le start-up innovative** previste per quelle presenti nelle zone colpite dal sisma di cui al Decreto del MISE del 24 settembre 2014. I **commi da 12 a 17** dispongono l'istituzione presso il MISE del **"First Playable Fund"**, un fondo per lo sviluppo dell'industria di **intrattenimento digitale**, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, finalizzato a sostenere le fasi di **concezione e pre-produzione dei videogames**, necessarie alla realizzazione di prototipi, mediante contributi a fondo perduto per il 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso tra 10.000 e 200.000 euro per singolo prototipo. I contributi saranno assegnati e utilizzati esclusivamente per la creazione di prototipi, dietro domanda delle imprese che abbiano i requisiti (sede nello spazio economico europeo; soggette a tassazione in Italia; con capitale minimo interamente versato e patrimonio non inferiore a 10.000 euro; classificate ATECO 58.2 o 62). Le **spese ammissibili** riguardano il personale impiegato, le prestazioni professionali commissionate all'esterno, le attrezzature tecniche e le licenze software. Il **prototipo di videogioco** finanziato dovrà essere **realizzato entro i 18 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità** della domanda da parte del Ministero.

Il **comma 18** stabilisce che la modalità di presentazione delle domande, i criteri per le loro selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione, di verifica, controllo e rendicontazione e le cause di decadenza e revoca saranno definite con decreto MISE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 19** reca, infine, le coperture.

Art. 39 (Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale)

Consente al Ministro dello sviluppo economico di avvalersi di **consulenti ed esperti** specializzati in materia di **politica industriale e crisi di imprese**, al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 nonché di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali. Inoltre, sancisce che **un importo massimo del 40% della spesa di 300.000 euro**, autorizzata dalla finanziaria del 2007 al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni, sia destinato allo svolgimento di **attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria**.

Art. 40 (Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

Consente il riconoscimento di un **contributo alle microimprese e alle piccole e medie imprese**, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di **distribuzione autostradale di carburanti**, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel **limite complessivo di 4**

milioni di euro per l'anno 2020, commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono escluse dal contributo le **gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada** da parte delle **società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione**.

Art. 41 (Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

Introduce una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 sul risparmio energetico dal 22 luglio fino al 30 novembre 2020. Inoltre, per le **unità di cogenerazione ad alto rendimento (CAR)** entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, viene consentito l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti.

Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il **"Fondo per il trasferimento tecnologico"**, con una dotazione di 500 milioni per il 2020, per la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up e alle PMI innovative. Tali iniziative sono volte a favorire la **collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off** e possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Il **MISE** potrà intervenire con la sua partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, tramite **ENEA come soggetto attuatore**, che a tal fine è autorizzata alla costituzione di una fondazione, la **"Fondazione Enea Tech"**. Per l'istituzione e l'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni per l'anno 2020. Il patrimonio della Fondazione può essere supportato da soggetti pubblici o privati, così come alle sue attività possono contribuire enti pubblici e privati. Può usufruire in comodato beni del demanio e del patrimonio dello Stato. I suoi investimenti a favore dell'integrazione di iniziative di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico possono prevedere la partecipazione di imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, risorse dell'Unione Europea.

Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al **salvataggio** e alla **ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali**, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera mediante **interventi nel capitale di rischio delle imprese** che, qualora intendano avvalersi del Fondo, notificano al MISE le informazioni relative a: azioni che intendono porre in essere per **ridurre gli impatti occupazionali**; imprese che abbiano già manifestato **interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa** ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un **possibile acquirente**; opportunità per i dipendenti di presentare una **proposta di acquisto** ed ogni altra possibilità di **recupero degli asset** da parte degli stessi.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono quindi stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 44 (Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

Viene aumentata di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 la **dotazione di risorse del fondo del Ministero dello Sviluppo Economico**, istituito dalla legge di bilancio 2019 (art.1 comma 1041 L. 145/2018), per la **concessione di contributi all'acquisto, con o senza rottamazione, di autovetture a ridotte emissioni di CO2.**

Art. 45 (Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni)

Consente ai comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'art.14 della [legge n. 266 del 1997](#), che prevede interventi per lo **sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano**, di utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46 (Misure urgenti in materia di servizi postali)

Interviene sul **DL Cura Italia**, estendendo fino al 31 luglio 2020 quanto già disposto dall'art. 108 per la consegna di posta raccomandata e pacchi. Prevede, quindi, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli **invii raccomandati**, agli **invii assicurati** e alla **distribuzione dei pacchi**, nonché per lo svolgimento dei **servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative da violazione del codice della strada**, gli operatori postali procedono **senza raccogliere la firma del destinatario**, con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

Art. 47 (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia)

Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, **Invitalia S.p.A.** è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie **scritture contabili patrimoniali** gli **eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione** poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Le **operazioni di riorganizzazione e trasferimento** sono **esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.**

Art. 48 (Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

Vengono stanziati ulteriori 250 milioni di euro per il **Fondo di promozione integrata** (ex art.72 del DL 18/2020), per un totale di 400 milioni di euro. È, quindi, costituito presso SIMEST S.p.A. un **fondo di garanzia** con l'obiettivo di **alleggerire le PMI che richiedono crediti erogati a valere sul fondo 394/81** dall'onere di costi e di procedure amministrative (fornire fidejussioni bancarie e assicurative a copertura di parte dei crediti avuti). Le disponibilità del fondo 394/81 è **aumentata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020** e si consente al **Comitato agevolazioni** di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento inclusi nel fondo stesso. Inoltre, i finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81 e i cofinanziamenti e le garanzie possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, fermo restando l'obbligo di notifica alla CE. Le due agevolazioni si applicano alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021. Infine, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del **Tecnopolo di Bologna**, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022.

Art. 49 (Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

Autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'**infrastruttura di ricerca di interesse nazionale** denominata "**Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive**", nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della **mobilità sostenibile pubblica e privata** e la **competitività dell'industria dell'automotive**, con sede a Torino.

Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei e, inoltre, organizza attività di **ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca**, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

Mediante regolamento sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

Art. 50 (Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)

Prevede il riconoscimento del **super ammortamento** - che, ai fini delle imposte dirette, consente di aumentare del 30% il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi - per gli **investimenti effettuati dal 1° aprile scorso al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020**, a condizione che, entro la fine dell'anno 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Art. 51 (Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

Proroga di 6 mesi i termini di esecuzione dei **programmi delle procedure di amministrazione straordinaria**, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020.

Art. 52 (Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

Sospende i versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti in scadenza nel 2020 concessi ai sensi della [legge n. 808 del 1985](#), che reca **interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico**. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

CAPO II

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 53 (Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

Deroga all'art. 46, comma 1, della [legge n. 234 del 2012](#), che **vieta alle imprese destinatarie di una richiesta di recupero di aiuti dichiarati illegittimi**, ricevuti e non rimborsati, **di accedere a nuovi aiuti**. Si consente, quindi, a tali imprese di beneficiare degli aiuti concessi da Amministrazioni centrali, regionali e territoriali ai sensi del temporary framework. Dagli aiuti concessi in deroga, verranno decurtate le somme che le imprese sono obbligate a rimborsare in quanto riferite ad aiuti illegali, comprensive degli interessi maturati fino alla data di erogazione del nuovo aiuto.

Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della **sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, relativa ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto

del massimale di 800.000 euro per impresa. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Gli aiuti non possono superare l'**importo di 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli**. Inoltre, gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

Art. 55 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della **sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, relativa agli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito.

Le garanzie di cui al presente articolo **non si applicano a prestiti preesistenti**, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI: in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli **enti creditizi o altri enti finanziari** dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di **dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti**, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Infine, si stabilisce che le garanzie siano concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 56 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della **sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, relativa agli aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese. Gli aiuti riguardano sia i **prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio** e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 del Quadro Temporaneo. I **contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020** e sono **limitati ad un massimo di sei anni**. I prestiti, inoltre, possono essere concessi a un **tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base** (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i **margini per il rischio di credito**; in ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

Gli aiuti di cui al presente articolo **non si applicano a prestiti preesistenti**, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI: in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli **enti creditizi o altri enti finanziari** dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di **dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti**, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Infine, si stabilisce che le garanzie siano concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 57 (Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della **sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, relativa agli aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 del Quadro Temporaneo.

Art. 58 (Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della **sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale e prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i **medicinali, vaccini, trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche** (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici), i **disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione**. Gli Enti possono istituire regimi di aiuto concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 del Quadro Temporaneo.

Art. 59 (Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della **sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti per la **produzione di prodotti connessi al Covid 19**. Gli enti possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 del Quadro Temporaneo (**medicinali** (compresi i vaccini) e **trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche** (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le **materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche** necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati).

Art. 60 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della **Sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, al fine di contribuire ai **costi salariali**, ivi comprese le **quote contributive e assistenziali**, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono **destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19**. La sovvenzione mensile (concessa per un periodo non superiore a 12 mesi) non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Art. 61 (Disposizioni comuni)

Contiene alcune disposizioni generali relative agli articoli da 54 a 60 ed in particolare:

- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano già in stato di difficoltà ai sensi dei regolamenti generali di esenzione UE, e più specificamente, il

Regolamento n. 651/2014 (art. 2, punto 18), il Regolamento n. 702/2014 (art. 2, punto 14) ed il Regolamento 1388/2014 (art. 3, punto 5);

- il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione coincide con la data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 da parte del beneficiario;
- l'efficacia delle misure di aiuto è subordinata all'autorizzazione di compatibilità della Commissione europea nel rispetto dell'art. 108 Trattato di funzionamento dell'UE e della Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalla Comunicazione C 2020) 2215 final del 3 aprile 2020;
- il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla notifica del regime-quadro alla Commissione europea, nonché alla registrazione dello stesso regime-quadro nei registri sugli aiuti di Stato RNA (Registro nazionale aiuti), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano delle pesca e dell'acquacoltura);
- gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato;
- gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente.

Art. 62 (Disposizioni finanziarie)

Reca disposizioni finanziarie relative all'attuazione degli articoli da 54 a 61, prevedendo – tra l'altro – che le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

Art. 63 (Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)

Prevede che, ai fini della registrazione di ogni misura di aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato, ogni regime di aiuto adottato dalle Amministrazioni nazionali o territoriali debba essere identificato attraverso l'apposizione di un proprio codice unico identificativo.

Art. 64 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)

Demanda al Ministero dello sviluppo economico l'adeguamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato in base ai nuovi regimi di aiuto istituiti con il Quadro Temporaneo.

Art. 65 (Esonero temporaneo contributi Anac)

Esonera le **stazioni appaltanti** e gli **operatori economici** dal **versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione** per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.

TITOLO III MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Art. 66 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

Modifica l'art. 16 del **DL Cura Italia**, prevedendo che le mascherine siano considerate **dispositivi di protezione individuale (DPI)** per i lavoratori, ma anche per i **volontari (sanitari e non)** che, nello svolgimento delle loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Tale disposizione viene estesa anche ai **lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari**.

Art. 67 (Incremento Fondo Terzo Settore)

Incrementa di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del **Fondo Terzo settore**, al fine di sostenere gli interventi delle **organizzazioni di volontariato**, delle **associazioni di promozione sociale** e delle **fondazioni del Terzo settore**, volti a **fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19**.

Art. 68 (Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Modifica l'art. 19 del **DL Cura Italia**:

- prevede una proroga di ulteriori 9 settimane, in aggiunta alle 9 già previste, in caso di riduzione o sospensione oraria dell'attività a seguito dell'emergenza COVID-19. Tale misura consente di fruire di 14 settimane (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020;
- per il **settore Turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, le suddette 4 settimane possono essere utilizzate anche prima di settembre 2020 a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane;
- viene reintrodotta la **procedura sindacale per l'accesso all'assegno ordinario**. Pertanto, i datori di lavoro che intendono accedere all'assegno ordinario, dovranno svolgere la procedura di informazione, consultazione e esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- è stato modificato anche il termine di presentazione dell'istanza di accesso che deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione oraria (non più entro la fine del quarto mese); il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Le domande presentate oltre il 31 maggio dovranno seguire la nuova scadenza riferita a un mese come sopra descritta;
- ai beneficiari dell'assegno ordinario viene riconosciuto l'assegno al nucleo familiare (ANF); i dipendenti destinatari dell'assegno ordinario, per poter usufruire delle relative forme di sostegno, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020;
- il trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)**, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

Art. 69 (Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Modifica l'art. 20 del **DL Cura Italia**, estendendo **da 9 a 18 settimane il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che già fruiscono della cassa integrazione straordinaria** fino al 31 ottobre e aumenta la dotazione finanziaria da 338,2 a 828,6 milioni di euro.

Art. 70 (Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

Modifica l'art. 22 del **DL Cura Italia**:

- prevede anche in caso di cassa in deroga l'**innalzamento della durata massima di trattamento di integrazione salariale** fino a 18 settimane di cui le prime 14 (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 agosto e le ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre;
- per i **settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane;
- è stato reintrodotta l'obbligo di sottoscrizione dell'**accordo sindacale per l'accesso alla cassa in deroga** dei datori che hanno chiuso l'attività a seguito dei provvedimenti di contenimento emanati dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica;

- prevede che i dipendenti destinatari del trattamento di Cassa in deroga, per poter usufruire delle relative forme di sostegno, debbano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020.

Art. 71 (Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)

Interviene sul **DL Cura Italia**, inserendo nuove disposizioni in materia di integrazione salariale:

- con l'**art. 22-ter** viene disciplinato l'**ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali**, istituendo un apposito capitolo di bilancio per il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale. Tali risorse possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di solidarietà bilaterali, mediante decreti del Ministro del lavoro ed il Ministro dell'economia, da adottare entro il 31 luglio 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale;
- con l'**art. 22-quater** si prevede che il **trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19"** successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni siano **concessi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, previa domanda del datore di lavoro da inoltrare telematicamente all'Istituto. Pertanto l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni di cassa in deroga, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. In caso di superamento del limite di spesa, l'Inps non potrà emettere altri provvedimenti concessori. La domanda di concessione del trattamento di cassa in deroga può essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Decorsi i trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome viene confermata la possibilità di inoltrare la domanda di Cassa in deroga al Ministero del Lavoro;
- con l'**art. 22-quinqies** si apportano **modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario**, prevedendo che le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto per CIGO e assegno ordinario, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, siano disciplinate dalla procedura di cui al precedente articolo 22-quater, comma 3.

Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

Modifica gli artt. 23 e 25 del **DL Cura Italia**:

- porta a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- aumenta il **limite** massimo complessivo per l'**acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro)** e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido;
- aumenta il **limite** massimo complessivo per l'**acquisto di servizi di baby sitting (da 1000 a 2000 euro) per il settore sanitario pubblico e privato accreditato**, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- in aggiunta ai congedi indennizzati, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni hanno **diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici**, senza corresponsione di indennità, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Art. 73 (Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Modifica l'art. 24 del **DL Cura Italia**, prevedendo che il numero di **giorni di permesso retribuito** sia **incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020**, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato di 18 giorni.

Art. 74 (Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Modifica l'art. 26 del DL Cura Italia, posticipando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, viene equiparato al ricovero ospedaliero.

Art. 75 (Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

Viene disposta la cumulabilità tra l'**assegno ordinario di invalidità** e le **indennità previste**, nel DL Cura Italia, in favore dei **professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** (di cui all'art. 27), dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (di cui all'art. 28), dei **lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali** (di cui all'art. 29), dei **lavoratori del settore agricolo** (di cui all'art. 30), dei **lavoratori dello spettacolo** (di cui all'art. 38) e dei **lavoratori autonomi e dipendenti** che abbiano sospeso, ridotto o cessato la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 44).

Art. 76 (Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

Estende la sospensione delle misure di condizionali per l'attribuzione di alcune prestazioni (Rdc, Naspi, Dis-Coll), da 2 a 4 mesi. ([Art. 40 comma 1 DL 18/2020](#)).

Art. 77 (Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

Modifica l'[art. 43 del DL 18/2020](#) in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di **enti del terzo settore**.

Art. 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza **da 300 milioni a 1.150 milioni**, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 del bonus da 600 euro in favore dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, sempre che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione.

Acora, reca l'abrogazione dell'[art. 34 del DL 23/2020](#) che prevede il requisito dell'**iscrizione in via esclusiva di detti professionisti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Art. 79 (Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

Dispone che le **abilitazioni** già in possesso del personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, conservino la loro validità **fino al 15 giugno 2020** (anziché 30 aprile), anche in caso di temporanea impossibilità di effettuare le attività di aggiornamento pratico.

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la **formazione** per l'aggiornamento teorico, anche a distanza.

Art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Interviene sulla disciplina in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ([Art. 46 DL 18/2020](#)), portando **da 2 a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti** individuali per giustificato motivo

oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Ancora, concede la possibilità al datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di **revocare il recesso** purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende **ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro**.

Art. 81 (Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Dispone che i **documenti unici di regolarità contributiva** in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservino validità sino al 15 giugno 2020 e sospende fino al 31 luglio 2020 i **termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative** per mancata trasmissione di dati statistici di cui agli [artt. 7 e 11 del Dlg. 322/89](#).

CAPO II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 82 (Reddito di emergenza)

Introduce il **Reddito di emergenza** dal mese di maggio 2020 (**Rem**), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza, erogato da INPS in **due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro**.

Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un certo valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare dell'ISEE.

Il Rem **non è compatibile con le indennità previste dal Decreto Cura Italia** né con le indennità di cui agli articoli 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 85 (Indennità per i lavoratori domestici) del presente decreto legge. Ancora è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano **titolari di pensione diretta** e indiretta ad eccezione dell'**assegno ordinario di invalidità**; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a una determinata soglia; recettori di reddito di cittadinanza ovvero di munire aventi finalità analoghe.

Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un determinato **limite di spesa pari a 954,6 milioni** di euro per l'anno 2020, da iscrivere su un apposito capitolo dello stato di previsione del MLPS, denominato "Fondo per il reddito di emergenza".

Art. 83 (Sorveglianza sanitaria)

Impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza della attività produttive e commerciali, la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per quei datori di lavoro per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, **la sorveglianza eccezionale può essere richiesta dal datore di lavoro ai servizi territoriali dell'INAIL** che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Specifica poi che l'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il **recesso del datore di lavoro del contratto**.

Per ultimo, reca autorizzazione per l'**INAIL** di procedere all'**assunzione**, a tempo determinato, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore ai 29 anni.

Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che non concorrono alla formazione del reddito e che sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020. In particolare:

- viene **confermato** per il mese di aprile 2020 il **bonus da 600 euro per i liberi professionisti e co.co.co**;
- riconosce una **indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro ai liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
- riconosce una **indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- viene confermato per il mese di aprile 2020 il **bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**;
- viene confermato per il mese di aprile 2020 il **bonus di 600 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in **somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- riconosce un'**indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La medesima indennità è riconosciuta ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- viene **confermato** per il mese di aprile 2020 il **bonus di 600 euro per i lavoratori del settore agricolo**. Tale indennità è però portata a **500 euro**;
- riconosce un'**indennità per i mesi di aprile e maggio**, pari a **600 euro** per ciascun mese, ai **lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, **non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni**: a) titolari

di altro **contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; b) **titolari di pensione**.

- eroga una **indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Infine, istituisce una **norma di decadenza** (15 gg.) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo di cui agli [arti. 27 28, 29, 30 e 30 del DL 19/2020](#).

Art. 85 (Indennità per i lavoratori domestici)

Riconosce, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro.

Art. 86 (Divieto di cumulo tra indennità)

Specifica che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'[articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) ma che sono cumulabili con l'**assegno ordinario di invalidità**.

Art. 87 (Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

Prevede che per l'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possano concedere **ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga** ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi), utilizzando le risorse residue di cui all'[articolo 44 comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#).

Specifica che le regioni e le province autonome concedono l'indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Art. 88 (Fondo Nuove Competenze)

Prevede che, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possano realizzare **specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene **finalizzato a percorsi formativi**.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "**Fondo Nuove Competenze**", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di **230 milioni di euro** a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Delega infine il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad emanare **entro sessanta giorni** dalla entrata in vigore del presente provvedimento un **decreto** con il quale sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

Reca norme in materia di **rendicontazione** dell'utilizzo da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo

nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Specifica poi che con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di **dispositivi di protezione** e all'adattamento degli spazi.

Art. 90 (Lavoro agile)

Riconosce il diritto a **svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali** per i **genitori lavoratori dipendenti** del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Fa salvi gli obblighi informativi a capo del datore di lavoro previsti dagli articoli da 18 a 23 della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#).

Ancora, impegna i datori di lavoro del settore privato a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso **strumenti informatici nella disponibilità del dipendente** qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

La stessa possibilità è prevista per i **datori di lavoro pubblici** limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020

Specifica infine che **gli obblighi di informativa** di cui all'[articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017](#) in materia di **sicurezza sul lavoro**, sono **assolti in via telematica** anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 91 (Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)

Dispone che le attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) siano svolte con **modalità a distanza**, a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle stesse. Specifica ancora che l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità per i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

Art. 92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

Proroga per **ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza** la fruizione di **NASPI e DIS-COLL**, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, a condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità previste per l'emergenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 93 (Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Consente di **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'[articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Apposizione del termine e durata massima).

Art. 94 (Promozione del lavoro agricolo)

Stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavoratori, di NASPI e DIS-COLL e di Rdc, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

Art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

Prevede la promozione da parte dell'INAIL di **interventi straordinari destinati alle imprese** che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiatura, attrezzature, **dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori** e altri **strumenti di protezione individuale**. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

L'**importo massimo concedibile** mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Art. 96 (Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

Consente all'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** di provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche **in deroga alla normativa vigente in materia**.

Art. 97 (Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

Reca semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ([Art. 2 L. 297/1982](#)). Per quanto di specifico interesse prevede che i pagamenti possano essere effettuati mediante **accredito sul conto corrente del beneficiario**.

Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

Prevede che per i mesi di aprile e maggio, società Sport e Salute S.p.A riconosca un'**indennità pari a 600 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Tale indennità è riconosciuta nel **limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020**. È stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere alla Cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di 9 settimane..

Art. 99 (Osservatorio del mercato del lavoro)

Istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente **adeguate strategie occupazionali**, incluse **politiche attive per il lavoro e per la formazione**.

L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

- studio ed elaborazione dei **dati relativi all'occupazione** con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- individuazione e definizione dei **fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro**, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

- individuazione di **aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi** per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- supporto all'individuazione dell'**offerta formativa, tecnica e scolastica professionale** in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- analisi di impatto e **valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito** attivate.

Dispone che l'Osservatorio promuova la costituzione di **Osservatori regionali** aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una **Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro**, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Specifica che per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un **Comitato scientifico** appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da **esperti indipendenti**.

Prevede poi che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali**, siano individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica.

Art. 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

Stabilisce che per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di **assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del **Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti**, limitatamente al personale già in organico.

Art. 101 (Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

Consente all'INPS di incrementare per l'esercizio 2020, il valore medio dell'importo delle **spese sostenute per acquisto di beni e servizi**, nel limite massimo di **68 milioni di euro**, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 102 (Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

Consente all'INAIL di incrementare per l'esercizio 2020, il valore medio dell'importo delle **spese sostenute per acquisto di beni e servizi**, nel limite massimo di **45 milioni di euro**, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)

Stabilisce la possibilità per i datori di lavoro di presentare istanza all'INPS, allo sportello unico per l'immigrazione o alla Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, per **concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri** presenti sul territorio nazionale ovvero per **dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare**, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Consente anche ai cittadini stranieri con **permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019** non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della **durata di mesi sei** dalla presentazione dell'istanza.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- **agricoltura**, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- **assistenza alla persona** per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

- **lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.**

Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un **contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore.**

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA

Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilità)

Incrementa:

- di ulteriori **90 milioni** di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente, lo stanziamento del **Fondo per le non autosufficienze** (articolo 1, comma 1264, [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#));
- di ulteriori **20 milioni** di euro per l'anno 2020 il **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare** ([articolo 3, comma 1, legge 22 giugno 2016, n. 112](#)).

Ancora, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato **"Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità"** volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

Vincola la destinazione di una quota del **Fondo per le politiche della famiglia** per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

- interventi per il potenziamento dei **centri estivi diurni**, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

TITOLO V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

Istituisce presso il Ministero dell'Interno **un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi** di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei **comuni** e 0,5 miliardi di euro in favore di **province** e **città metropolitane**, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, istituisce un **tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze**, presieduto dal **Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato**, composto da due rappresentanti del **Ministero dell'economia e delle finanze**, da due rappresentanti del **Ministero dell'interno**, da due rappresentanti dell'**ANCI**, di cui uno per le **città metropolitane**, da un rappresentante dell'**UPI** e dal Presidente della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa.

Art. 107 (Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

Reintegra la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di **400 milioni** di euro da destinare alle finalità originarie del fondo stesso, cioè assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria ([articolo 1, comma 380, lettera b\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#)).

Art. 108 (Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

Anticipa l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l'anno 2020.

Art. 109 (Servizi delle pubbliche amministrazioni)

Impegna le **pubbliche amministrazioni** a fornire, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i **servizi educativi e scolastici** e le **attività sociosanitarie e socioassistenziali**, senza ricreare aggregazione.

Vengono esclusi i gestori dei **servizi di trasporto scolastico** dalla moratoria di penali e riduzioni di corrispettivo in conseguenza della mancata erogazione degli stessi, causata dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19, prevista dall'art. 92, comma 4 bis del D.L. 18/2020, come convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020.

È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il **mantenimento delle strutture attualmente interdette** che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

Art. 110 (Rinvio termini bilancio consolidato)

Differisce al 30 novembre 2020 il termine per l'**approvazione del bilancio consolidato 2019** da parte delle regioni e degli enti locali di cui all'[articolo 1 del Dlg. 23 giugno 2011, n. 118](#).

Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'**espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione** per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un **fondo** con una dotazione di **1,5 miliardi di euro** per il medesimo anno.

Istituisce un tavolo **tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze** al fine di **monitorare** gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle **entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Art. 112 (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa)

In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **200 milioni di euro per l'anno 2020**, in favore dei predetti comuni.

Art. 113 (Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

Prevede che nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possano effettuare **operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito** contratto con le **banche**, gli **intermediari finanziari** e la **Cassa depositi e prestiti**, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Stabilisce poi che in caso di adesione ad **accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi)** e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento

in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'[articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (*Regole particolari per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali*) e all'[articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) (*Finanza degli enti territoriali*), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Tali sospensioni non comportano il **rilascio di nuove garanzie**, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Art. 114 (*Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche*)

Modifica i termini di cui all'articolo 30, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

In particolare: **proroga** dal 15 maggio **al 15 luglio** il termine affinché il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare **l'esecuzione dei lavori**; **proroga** dal 15 giugno **al 30 agosto** i **termini** relativi all'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la **revoca** in tutto o in parte dei contributi; **proroga** dal 15 ottobre **al 15 novembre** i termini richiesti agli enti beneficiari per l'avvio dei propri lavori nel caso in cui tale contributo sia stato revocato e assegnato ad altri comuni.

Art. 115 (*Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali*)

Istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, denominato "**Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili**", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "**Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari**" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "**Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale**", con una dotazione di 4.000 milioni di euro.

Ai fini dell'immediata operatività del Fondo, il MEF stipula con la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato. La suddetta **Convenzione** definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Infine, si prevede il potenziamento della **struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC)**.

Art. 116 (*Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome*)

Il **comma 1** prevede che gli enti locali, le regioni e le province autonome che in caso di **carenza di liquidità** non possono far fronte ai pagamenti dei **debiti** certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a **somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali**, possono chiedere, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Il **comma 2** dispone che le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti

relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento. Il **comma 3** regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione. Il **comma 4** regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità. Il **comma 5** regola le modalità e i tempi di restituzione dell'anticipazione con un piano di ammortamento dal 2020 e rate annuali entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il **comma 6** individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti. I **commi 7 e 8** regolano i tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni. Il **comma 9** prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome possono utilizzare le anticipazioni anche per estinguere l'importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziari, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020.

Art. 117 (Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

In considerazione dell'emergenza COVID-19 e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il **Ministero dell'economia è autorizzato**:

- a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della **spesa sanitaria**. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio, la misura del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento;
- a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di **medicina penitenziaria**, il finanziamento destinato al **superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari**, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute;
- a trasferire alle regioni il 100 per cento del **finanziamento** stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del **piano sanitario nazionale** nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa;
- ad anticipare **all'Istituto superiore di sanità**, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;
- ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE

Il **comma 2** precisa che il MEF è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni di ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in seguito al perfezionamento dei procedimenti di adempimento.

Il **comma 3** prevede, per l'anno 2020, che le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi **Servizi sanitari regionali**, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

Il **comma 4** introduce una sospensione temporanea fino al 31 dicembre 2020 delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari. I **commi 5 e seguenti** prevedono le modalità, la tempistica e le procedure per la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome i cui enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali. Il **comma 9** prevede che l'anticipazione sia restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo. Il **comma 10** dispone che le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione.

Art. 118 (*Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato*)

Prevede che gli importi - oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato - sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al **fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

TITOLO VI MISURE FISCALI

Art. 119 (*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*)

La norma dispone un **incremento al 110%** della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di **efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo, al tempo stesso, la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

In particolare, sono **soggetti alla detrazione del 110%**:

- gli **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- gli **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti** di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- **interventi sugli edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

Il **comma 2** stabilisce che l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, purché svolti congiuntamente a uno dei suddetti interventi di efficientamento energetico che coinvolgono l'intero edificio.

Il **comma 3** prevede, ai fini dell'accesso alla detrazione, che gli interventi rispettino i requisiti tecnici minimi e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il **comma 4** prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici **interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione per gli oneri sostenuti è elevata dal 19% al 90%.** Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

I **commi 5 e 6** estendono la detrazione del 110% anche agli interventi di installazione di **specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati**, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il **comma 7** prevede che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del **GSE dell'energia non auto consumata in sito.**

Il **comma 8** riconosce la detrazione del 110% per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.**

Il **comma 9** prevede che la norma si applica agli interventi effettuati dai **condomini**, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione di proprietà indivisa.

Il **comma 10**, con riferimento agli interventi di eco-bonus, specifica che la detrazione con aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

I **commi da 11 a 13** dettano la disciplina relativa al visto di conformità dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via telematica; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il **comma 14** prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Inoltre, i soggetti stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Infine, il **comma 15** precisa che rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle predette attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità.

Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, riconosce ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti **privati**, compresi gli enti del **Terzo**

settore, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli **interventi** necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di **contenimento contro la diffusione del virus COVID-19**, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Tale credito, secondo quanto stabilito dal **comma 2**, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Art. 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)

Introduce, in via sperimentale, la possibilità, per il soggetto avente diritto ad alcune **detrazioni fiscali**, di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, il quale viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli **interventi** e da quest'ultimo recuperato sotto forma di **credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione del credito. Alternativamente, la norma consente al beneficiario la possibilità di trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri **intermediari finanziari**.

Il beneficio riguarda le spese, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli **interventi** di:

- recupero del **patrimonio edilizio**;
- efficienza **energetica**;
- adozione di misure **antisismiche**;
- **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- **installazione di impianti fotovoltaici**;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**.

Il **comma 3** disciplina le modalità di fruizione del credito di imposta. I **commi 4, 5 e 6** recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente percepite. Il **comma 7** rinvia a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli **istituti di credito ed altri intermediari finanziari**.

La norma fa esplicito riferimento alle seguenti fattispecie:

- credito d'imposta per **botteghe e negozi**, di cui all'articolo 65 del "decreto Cura Italia";
- credito d'imposta per **locazione di immobili ad uso non abitativo**;
- credito d'imposta per **sanificazione degli ambienti di lavoro**;
- credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**.

I **commi 3 e 4** disciplinano, rispettivamente, le modalità di fruizione del credito di imposta oggetto di cessione e i controlli delle competenti amministrazioni. Il **comma 5**, infine, rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Art. 123 (Suppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

La norma **sopprime** le cosiddette **clausole di salvaguardia** che a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle **aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti**.

Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Viene previsto che, a regime, sulle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, viene applicata **l'aliquota IVA del 5%**. In via transitoria, fino a tutto il 2020, la vendita di tali beni è esente da IVA.

In particolare, **l'aliquota IVA del 5% viene applicata ai seguenti dispositivi**: ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

Riconosce, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi, un **credito d'imposta al fine di favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro**.

Le spese ammissibili al beneficio riguardano:

- la **sanificazione degli ambienti** nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

- l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

La disposizione rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge in esame, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Viene, infine **abrogata la vigente disciplina sul credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, dettata dall'articolo 64 del "Decreto Cura Italia" e dall'articolo 30 del "Decreto Liquidità"**.

Art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

Con riferimento all'art. 18 del decreto "Liquidità"¹, **viene prorogato al 16 settembre il termine di versamento**, riguardante le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali aventi i requisiti previsti dallo stesso art. 18.

La nuova disposizione prevede che il versamento dei tributi, contributi e premi INAIL sia effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, invece che in cinque rate come già previsto in precedenza, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine del 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Il **comma 2** modifica il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute di acconto da parte del sostituto di imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020. In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute di acconto, oggetto della sospensione, in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il **comma 3** proroga al 16 settembre il termine di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi.

Art. 127 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Il comma 1, lettera a, numero 1, proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato al 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il numero 2, invece, prevede che le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche** applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020.

Infine, il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili dal 16 settembre 2020.

Art. 128 (Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)

Prevede che il **bonus di 80 euro** (di cui all'articolo 13, comma 1-bis del TUIR), e il **trattamento integrativo di 100 euro** (di cui all'art. 1 del dl 5 febbraio 2020, n.3 (cd "Decreto sul cuneo fiscale") spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti "incapiente" per effetto della minor imposta lorda commisurata alla ridotta base imponibile di reddito di lavoro dipendente, prodotto nell'anno 2020, a seguito delle misure d'integrazione salariali e a sostegno del lavoro concesse al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 129 (Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

Prevede che le **rate di acconto mensili delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica - relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno** - dovranno essere versate nella misura del 90% calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all'accisa dovuta per l'anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.

L'eventuale versamento a conguaglio sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021, per il gas naturale, ed entro il 16 marzo 2021, per l'energia elettrica, ma viene concesso, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021. Nel caso in cui vi siano invece delle somme risultanti a credito, queste saranno detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Il **comma 2**, infine, prevede che il termine per il pagamento della rata sull'energia elettrica, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

Art. 130 (Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

Viene differita l'efficacia di alcune disposizioni, contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 collegato alla legge di bilancio 2020, che prevedono l'introduzione di **nuovi e specifici adempimenti in materia di accise**.

In particolare, viene ulteriormente **prorogata, al 1° gennaio 2021**, l'efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi (rilascio della licenza) e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici (depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori). Viene stabilito che i predetti piccoli depositi debbano dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio, al fine del rilascio, in luogo della licenza di esercizio, solo di un codice identificativo.

Inoltre, viene **differito, al 1° ottobre 2020**, l'efficacia del sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l'emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell'ADM.

Viene rinviata anche l'entrata in vigore dei seguenti obblighi:

- al **31 dicembre 2020**, installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc;
- entro il **30 settembre**, presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa.

Il **comma 2, lettera a**, intende rendere maggiormente efficiente l'attività di monitoraggio relativa al trasporto dei lubrificanti prevedendo che si possa anche prevedere l'esclusione, dalle norme inerenti la citata tracciabilità per i trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato.

Art. 131 (Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

La disposizione prevede che, per i **prodotti energetici** immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020. Sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Art. 132 (Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, prevede che i **pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici** immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, delle somme che sarebbero dovute:

- a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
- b) entro le date ordinariamente previste per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi da maggio ad agosto 2020.

La restante parte delle somme dovute (pari al venti per cento) sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020, senza pagamento d'interessi.

Art. 133 (Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

Prevede la **sospensione dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax** per il 2020 e si posticipa l'entrata in vigore delle due tasse al 1° gennaio 2021.

Rimane invariato il termine di adozione dei decreti attuativi: entro il mese di maggio 2020 per la plastic tax ed entro il mese di agosto 2020 per la sugar tax.

Art. 134 (Modifiche alla disciplina dell'IVA FE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

Con la disposizione in esame viene stabilita la misura, 100 euro su base annua, in cui si applica l'IVA FE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche nonché la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche (14.000 euro).

Art. 135 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

Il **comma 1** dispone la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini: per il computo delle sanzioni da irrogare in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo unificato; entro cui si procede all'invito alla parte inadempiente del pagamento dell'importo dovuto (30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il mancato pagamento).

Il **comma 2**, con riferimento alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza, sia pubblica sia in camera di consiglio, prevede la possibilità di utilizzare il collegamento da remoto, non solo per le parti processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di un decreto direttoriale del Dipartimento delle

finanze, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto.

Art. 136 (Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

L'articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, **potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)** di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall'art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici. Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.

Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento;
- limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari.

Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l'agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall'art. 36-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 è abrogata. La nuova disciplina viene inserita nell'art. 13-bis del d.l. n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.

L'introducendo **comma 2-bis**, in particolare, contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati ed il limite di concentrazione sopra illustrati.

Il successivo **comma 2-ter**, prevede delle disposizioni specifiche per il caso di PIR costituito tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Il comma 2 del presente articolo, modifica direttamente la legge di bilancio per il 2017, in particolare i commi 101 e 112 dell'art. 1, relativi rispettivamente ai limiti all'entità dell'investimento e all'unicità del PIR. Come sopra accennato, i limiti all'entità dell'investimento, per il nuovo PIR, sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario. L'unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.

Il **comma 3** abroga l'art. 36-bis del D.L. n. 34 del 2019.

Art. 137 (Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

Con l'articolo in esame, viene reintrodotta la facoltà di avvalersi della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva, da versare ai fini della rivalutazione, sono stabilite nella misura dell'11 per cento:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Art. 138 (Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

Prevede che i termini per l'approvazione delle tariffe in materia di TARI e IMU sono fissati al 31 luglio 2020, in linea con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

Art. 139 (Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)

Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad **ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti**, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese.

A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni.

Art. 140 (Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

Viene **prorogata al 1° gennaio 2021** (in luogo del 1° luglio 2020), la "moratoria" sull'applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori economici che non sono in grado di dotarsi - entro il 1° luglio 2020 - di un nuovo registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per tali soggetti resta, naturalmente, fermo l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere, telematicamente con cadenza mensile, all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Inoltre, viene prevista una proroga – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria, riguardante, ovviamente, i soli soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 141 (Lotteria dei corrispettivi)

Viene **prorogata**, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, l'avvio della “**lotteria degli scontrini**”.

Art. 142 (Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

Viene rinviato, alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 (anziché 1° luglio 2020), l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 143 (Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma **proroga** di un anno - dal 1° gennaio 2020 al **1° gennaio 2021** - l'applicazione delle disposizioni, introdotte con il cd. “Decreto Crescita” (decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58), aventi ad oggetto una procedura automatizzata, ad opera dell'Agenzia delle entrate, di liquidazione dell'imposta di bollo, dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Art. 144 (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

La misura rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti dei c.d. “**avvisi bonari**”, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto in esame. Inoltre, viene prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I relativi versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art. 145 (Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

Con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione.

Art. 146 (Indennità requisizione strutture alberghiere)

Si interviene sull'art. 6 comma 8 del Decreto Cura Italia per prevedere che, nei casi di **requisizione di strutture alberghiere** per fare fronte a improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento di soggetti contagiati Covid-19, venga immediatamente riconosciuto al proprietario dell'immobile un primo ristoro dell'indennità di requisizione in forma di acconto.

Viene dilazionata di 40 giorni la corresponsione dell'importo definitivo, per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte dell'Agenzia dell'Entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42% ai fini dell'indennità di requisizione.

Art. 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

La misura intende **incrementare** la **liquidità** delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso un potenziamento dell'istituto della compensazione tramite il modello F24. In pratica, per il 2020, è elevato da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

Con riferimento ai **periodi d'imposta 2020 e 2021**, viene previsto un intervento che ha la finalità di introdurre misure volte ad adeguare gli ISA al fine di tener conto degli effetti causati dall'emergenza da COVID-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli indicatori.

In particolare, al **comma 1** è previsto che:

- attraverso la **massima valorizzazione delle informazioni** già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per **l'Amministrazione finanziaria**, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
- vengano **prorogati dei termini per l'approvazione degli ISA** e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Il **comma 2**, infine, prevede che, considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli **ISA** e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, per il periodo d'imposta 2018, nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle Entrate dovrà tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art. 149 (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

Vengono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento, che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione (tutti istituti deflativi del contenzioso tributario). Il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione sono prorogati al 16 settembre 2020.

Medesima proroga al 16 settembre 2020, per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti succitati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Art. 150 (Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.

Con l'articolo in esame, viene modificato il TUIR, al fine di prevedere che la restituzione delle somme, al soggetto erogatore, debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione. Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e fa salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 151 (Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

Proroga al **31 gennaio 2021** il termine finale per la **sospensione della notifica di atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione** della licenza o dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio all'attività medesima o **dell'iscrizione ad Albi e ordini professionali**.

Art. 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

Il **comma 1** prevede che, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020, siano **sospesi** gli **obblighi di accantonamento** derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima di tale ultima data dall'**agente della riscossione** e dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti al predetto albo. Il **comma 2** stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati **in 8,7 milioni di euro per il 2020** che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

Il **comma 1** stabilisce che, nel periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione - di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del DL Cura Italia - **non si applichino le disposizioni dell'articolo 48-bis** del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, il quale impone alle Pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di eseguire la segnalazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di consentire che sia preventivamente assolto il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 29,1 milioni di

euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 154 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'art. 68 del DL Cura Italia:

- la **sospensione dei termini dei versamenti**, derivanti da **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo** è differita dal 31 maggio al 31 agosto;
- è poi inserito il **comma 2-ter** secondo cui, relativamente ai **piani di dilazione** in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai **provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la **decadenza del debitore dalle rateazioni** e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano solo in caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, anziché cinque;
- è poi sostituito il **comma 3, in base al quale il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento**, alle relative scadenze, delle **rate**, da corrispondere nel 2020, delle **definizioni agevolate** dei carichi affidati all'agente della riscossione (anche a titolo di risorse proprie dell'Unione europea) e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determini l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate **entro il 10 dicembre 2020**;
- è poi introdotto il **comma 3-bis**, secondo cui, relativamente ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si sia determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 dell'art. 68 del DL Cura Italia, possono essere accordate nuove dilazioni di pagamento.

Art. 155 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

Tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, **l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione**, l'**Agenzia delle entrate**, in qualità di titolare della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico **Agenzia delle entrate-Riscossione**, eroghi allo stesso ente una **quota non superiore a 300 milioni di euro** per il 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.

Qualora la quota da erogare per il 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, a titolo di contributo, risulti **inferiore all'importo di 300 milioni di euro**, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per il 2021. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021 costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2022.

Art. 156 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)

Il **comma 1** prevede che, al fine di anticipare al 2020 le procedure per **l'erogazione del contributo del cinque per mille** relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, non si tenga conto delle **dichiarazioni dei redditi**; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

Il **comma 1** stabilisce che gli **atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, siano emessi **entro il 31 dicembre 2020** e siano notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il **comma 2** prevede inoltre che, dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui sopra, non si proceda agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- comunicazioni relative all'accertamento formale, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973;
- comunicazioni relative alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, di cui all'art. 54-bis del DPR n. 633/1972;
- inviti all'adempimento delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art. 21-bis DL n. 78/2010;
- atti di accertamento dell'**addizionale erariale della tassa automobilistica**;
- **atti di accertamento delle tasse automobilistiche** limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della **tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari**;

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il **comma 3** prevede che i **termini di decadenza** per la **notificazione delle cartelle di pagamento** siano prorogati di un anno relativamente:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni dei contribuenti;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute per l'indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Il **comma 4** stabilisce che, con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021, non siano dovuti, se previsti, gli **interessi** per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Inoltre, con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli **interessi per ritardato pagamento** e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Il **comma 5** stabilisce poi che, al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni sia provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

Il **comma 6** dispone poi che, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

Infine, il comma 7 prevede che alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 158 (Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

Il **comma 1** dispone che la **sospensione dei termini processuali** - di cui all'art. 83, comma 2 del DL Cura Italia - si intenda **cumulabile** in ogni caso con la **sospensione del termine di impugnazione** prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Art. 159 (Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

Il **comma 1** prevede che, con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle **operazioni di conguaglio da assistenza fiscale** anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i **soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati** possano adempiere agli **obblighi di dichiarazione dei redditi** nella modalità "senza sostituto" (di cui all'art. 51-bis del DL n. 69/2013), anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art. 160 (Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Il **comma 1** prevede che il **termine** per la **contestazione delle sanzioni tributarie** applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al **catasto edilizio urbano** i **fabbricati** iscritti nel **catasto dei terreni ubicati** nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 sia prorogato al 31 dicembre 2021.

Art. 161 (Proroga del pagamento dei diritti doganali)

Il **comma 1** prevede che i **pagamenti dei diritti doganali**, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, siano prorogati di **sessanta giorni**, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si ricorda che i suddetti articoli prevedono:

- la **concessione della libera disponibilità della merce** per l'operatore senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati che vengono annotati in conto debito apposito, pagamento al quale l'operatore dovrà ottemperare entro un massimo di 30 giorni (art. 78);
- l'**autorizzazione ad una maggiore dilazione** per i diritti afferenti la sola fiscalità interna fino ad un massimo di 90 giorni, inclusi i 30 di cui sopra (art. 79).

Il **comma 2** dispone che la predetta disposizione, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applichi, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra:

- **soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri** terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (art. 61, comma 2, lettera o) del DL Cura Italia);
- **soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (comma 1, art. 18, DL Liquidità);
- **soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (comma 3, art. 18, DL Liquidità).

Il **comma 3** rinvia la definizione delle modalità di applicazione delle suddette disposizioni a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 162 (Rateizzazione del debito di accisa)

Il **comma 1** apporta alcune modifiche all'art. 3, comma 4 bis, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504/1995), prevedendo che il **titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche** che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possa presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, **istanza di rateizzazione del debito d'imposta** relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di **quindici giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in **rate mensili** in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno. È poi soppressa la previsione secondo cui, con decreto del MEF, sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del comma 4 bis di cui sopra.

Art. 163 (Proroga in materia di tabacchi)

Dispone la **proroga al 31 ottobre** del pagamento delle **accise** dovute per i periodi contabili di aprile e maggio per **tabacchi lavorati, tabacchi da inalazione senza combustione** nonché **dell'imposta sul consumo di prodotti succedanei da fumo** e sui **prodotti accessori ai tabacchi da fumo** (rispettivamente articoli 62 quater e 62 quinquies del decreto legislativo n. 504/1995).

Art. 164 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'art. 33, comma 4, del DL n. 98/2011, prevedendo che, a seguito dell'apporto ai **fondi comuni d'investimento immobiliare** da parte di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti soggetti alla società di gestione del risparmio costituita con decreto del MEF e al MEF, sia riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.

Si prevede poi che, allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi, il Ministero della Difesa, in caso di gare deserte, possa procedere alla **dismissione unitaria di più immobili liberi** inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita.

Ancora, in considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni degli stessi sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie.

Infine, si stabilisce che, nell'ambito degli interventi previsti per la concessione degli immobili pubblici, possano essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli stessi, per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO
CAPO I
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Art. 165 (Garanzia dello stato su passività di nuova emissione)

Il **comma 1** prevede che, al fine di evitare o porre rimedio a **una grave perturbazione dell'economia** e preservare la **stabilità finanziaria**, il MEF sia autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la **garanzia dello Stato su passività delle banche italiane**, nel rispetto della **disciplina europea in materia di aiuti di Stato**, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.

Il **comma 2** specifica che per “**banche italiane**” si intendono le **banche aventi sede legale in Italia**.

Il **comma 3** dispone che tale garanzia possa essere concessa solo dopo **la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia** o, nel caso previsto dal successivo articolo 166, comma 2, sulla **notifica individuale**.

Il **comma 4** prevede che il MEF possa altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la **garanzia statale** per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (**erogazione di liquidità di emergenza - ELA**), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

Il **comma 5** dispone che il Ministro dell'Economia possa, con proprio decreto, estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, **fino a un massimo di ulteriori sei mesi** previa approvazione da parte della Commissione europea.

Ancora, il **comma 6** precisa che, nel presente Capo per “Autorità competente” si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea.

Il **comma 7** dispone l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un **fondo a copertura della garanzia**, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Infine, il **comma 8** prevede che i corrispettivi delle garanzie concesse siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al precedente comma. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'Economia, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 166 (Condizioni)

Il **comma 1** prevede che la concessione della garanzia di cui al precedente articolo 165, comma 1, sia effettuata sulla base della **valutazione caso per caso** da parte dell'Autorità competente del rispetto dei **requisiti di fondi propri** di cui all'art. 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei **sei mesi precedenti** la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte **prove di stress** a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea **verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi**, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'**inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi**; in tal caso, per “carenza di capitale” si intende l'**inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri** rispetto alla somma dei requisiti di cui al suddetto art. 92, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

Il **comma 2** prevede che la garanzia di cui all'articolo 165 possa essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque **patrimonio netto positivo**, se essa ha **urgente bisogno di sostegno della liquidità**, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

Infine, il **comma 3** dispone che le banche, che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo, debbano svolgere la propria attività in modo da **non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi** per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Art. 167 (Rinvio al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

Il **comma 1** dispone che, per quanto non previsto dal presente Capo, si applica quanto disposto dal Capo I del DL n. 237/2016 (*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*), ad eccezione degli articoli 3, comma 2 – secondo cui per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di concessione delle garanzie non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza - e 4, comma 3 – in base al quale la garanzia statale su passività di nuova emissione può essere concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte; in questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.

CAPO II

REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Art. 168 (Ambito di applicazione)

Il **comma 1** specifica che il presente Capo si applica alle **banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro**, sottoposte a **liquidazione coatta amministrativa** dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 169 (Sostegno pubblico)

Il **comma 1** prevede che, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento **delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche** indicate al precedente articolo, il Ministro dell'Economia sia autorizzato a concedere il **sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente** (di seguito, "l'Acquirente") **di attività e passività, di azienda, rami d'azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco** (di seguito, "il Compendio Ceduto") della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

- a) **trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa**, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- b) **trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente**, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- c) **concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto**; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
- d) **erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le predette forme di sostegno pubblico non siano sufficienti**.

Il **comma 2** prevede che possano essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta, di cui alle lettere a) e b), le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti **componenti**:

- a) **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile**;

- b) **importo del rendimento nozionale** eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;
- c) **componenti reddituali** derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti, nei confronti della clientela, di cui all'art. 1, commi 1067 e 1068, della legge di bilancio 2019.

Il **comma 3** prevede che la trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possa essere disposta per un **ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4 (pari a 100 milioni di euro)**. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ovvero può essere ceduto ovvero può essere chiesto a rimborso. Si specifica che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 4** dispone che gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono **l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro** eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al **fair value delle garanzie stesse**.

Il **comma 5** stabilisce che il sostegno pubblico possa essere concesso a seguito della **positiva decisione della Commissione europea** sulla compatibilità del presente regime con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'Economia, tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

Il **comma 6**, infine, prevede che, per far fronte agli oneri derivanti dal presente Capo, sia istituito nello stato di previsione del MEF un **Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per il 2020**. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55 (*Misure di sostegno finanziario alle imprese*), 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*) e 57 (*Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia*) del DL Cura Italia, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'Economia, con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al suddetto Fondo.

Art. 170 (Cessione del compendio)

Il **comma 1** prevede che, qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la **concessione di misure di sostegno pubblico**, la Banca d'Italia le trasmette al MEF. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

- a) l'offerente ha una **situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea**, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;
- b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa **non sussistono rapporti di controllo**;
- c) l'offerente **è autorizzato a svolgere l'attività bancaria** e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
- d) il Compendio Ceduto non comprende le **passività** indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i) (ossia le riserve e il capitale rappresentato da azioni, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali), ii) (il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare), iii) (il valore nominale degli

elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare) e iv) (il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2), del decreto legislativo n. 180/2015;

- e) non vi sono **condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione**.

Ai sensi del **comma 2**, la Banca d'Italia attesta che:

- a) la **cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico**, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
- b) le **offerte sono state individuate**, anche sulla base di trattative a livello individuale, **nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente**, in conformità del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
- c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la **liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine** del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

Il **comma 3** specifica che le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengano gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione, al fine di limitare le **distorsioni della parità concorrenziale** e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Art. 171 (Concessione del sostegno)

Il **comma 1** dispone che il Ministro dell'Economia, con proprio **decreto**, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia, verificata la conformità con quanto previsto dal presente Capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5 del presente provvedimento, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che minimizza il sostegno pubblico, possa disporre le misure di sostegno.

Il **comma 2** dispone che il decreto sia sottoposto al **controllo preventivo di legittimità** e alla **registrazione della Corte dei Conti**. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno solo successivamente della cessione del compendio.

Il **comma 3** prevede che le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscano un **credito** a favore del MEF nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del MEF è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

Il **comma 4**, infine, dispone che, se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese n. 139/2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge n. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Art. 172 (Altre disposizioni)

Il **comma 1** prevede che le cessioni di cui all'art. 169 si considerano **cessione di rami di azienda**. Agli atti aventi a oggetto tali cessioni, le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano, ove dovute, nella misura fissa di **200 euro ciascuna**.

Il **comma 2** prevede che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per **l'ente-ponte** e per **l'ente sottoposto a risoluzione** dall'articolo 15 del DL n. 18/2016

(Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio).

Il **comma 3** prevede che i componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169, non concorrano, in quanto escluse, alla **formazione del reddito complessivo** ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle **misure di ristrutturazione aziendale** sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 4** specifica che il cessionario non sia obbligato solidalmente con il cedente e infine il comma 5 dispone che siano escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

Art. 173 (Relazioni alla Commissione europea)

Si dispone che il Ministro dell'Economia, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione Europea una **relazione annuale** sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente Capo.

Art. 174 (Disposizioni di attuazione)

Si prevede che il Ministero dell'Economia possa emanare **disposizioni di attuazione** del presente Capo con uno o più decreti.

Art. 175 (Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO VIII

MISURE DI SETTORE

CAPO I

MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Art. 176 (Tax credit vacanze)

Il **comma 1** prevede che per il periodo d'imposta 2020 sia riconosciuto **un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE** in corso di validità, ordinario o corrente, **non superiore a 40.000 euro**, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle **imprese turistico ricettive**, nonché dagli **agriturismi** e dai **bed & breakfast**.

Il **comma 2** specifica che il predetto credito, utilizzabile **da un solo componente per nucleo familiare**, sia attribuito nella **misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare**. La misura del credito è **di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone** e di **150 euro per quelli composti da una sola persona**.

Il **comma 3** dispone che tale credito sia riconosciuto alle seguenti **condizioni**, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in **un'unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il **totale del corrispettivo** deve essere documentato da **fattura elettronica o documento commerciale**, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Il **comma 4** dispone che tale credito sia fruibile esclusivamente nella **misura dell'80 per cento**, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** e per il **20 per cento in forma di detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Il **comma 5** prevede che lo sconto sia rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti massimi dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Accertata la mancata integrazione dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il **comma 6** dispone che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere del Garante Privacy, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di **PagoPA S.p.A.**

Infine, il **comma 7** prevede che, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per il 2020 e in 733,8 milioni di euro per il 2021, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

Il **comma 1** dispone che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per il 2020, non sia dovuta la **prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)** relativa a:

- a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
- b) **immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni con fine di lucro) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù**, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il **comma 2** dispone che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro** per il 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con **decreto** del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla Commissione europea in materia di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Infine, il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 178 (Fondo turismo)

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere il **settore turistico** mediante operazioni di mercato, sia istituito nello stato di previsione del MIBACT un **fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020**.

Tale fondo è finalizzato alla **sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento**, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di **immobili destinati ad attività turistico-ricettive**. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia, sono stabilite **modalità e condizioni di funzionamento del fondo**, comprese le modalità di **selezione del gestore del fondo**, anche mediante il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto

nazionale di promozione, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 2** dispone che il corrispettivo al soggetto gestore sia riconosciuto nel limite massimo di 200.000 euro per il 2020.

Il **comma 3** prevede che il Fondo possa essere incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014, previa delibera del CIPE. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 179 (Promozione turistica in Italia)

Il **comma 1** dispone che, allo scopo di favorire la **ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale**, nello stato di previsione del MIBACT sia istituito il **"Fondo per la promozione del turismo in Italia"**, con una dotazione di **20 milioni di euro** per il 2020. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i **soggetti destinatari** delle risorse e le **iniziative da finanziare** e sono definite le **modalità di assegnazione** anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, sono apportate le seguenti modifiche all'art. 16 del DL n. 83/2014, relativo alla trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.:

- sono soppresse le disposizioni relative all'approvazione del nuovo statuto dell'Ente e si dispone che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, e da un membro nominato dal medesimo Ministro su designazione della Conferenza Stato-Regioni. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'Economia e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente;
- è quindi soppresso il periodo relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione;

Il **comma 2** dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda all'attuazione delle suddette disposizioni e nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle stesse.

Infine, il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 180 (Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

Il **comma 1** prevede che nel 2020 sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro**, per il **ristoro parziale dei comuni** a fronte delle minori entrate derivanti dalla **mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco**, nonché del **contributo di soggiorno**, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il **comma 2** stabilisce che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provveda con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che all'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011 sia introdotto l'**art. 1-ter, secondo cui il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno**, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele

presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la **sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto**. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Il **comma 4** apporta poi una modifica all'art. 4, comma 5-ter, del DL n. 50/2017, alla luce di quanto disposto dal predetto comma 3.

Infine, il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

Il **comma 1** prevede che, anche al fine di promuovere la **ripresa delle attività turistiche**, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le **imprese di pubblico esercizio**, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti **l'utilizzazione del suolo pubblico**, siano **esonerati** dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal **pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)** e dal **Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**.

Il **comma 2** prevede che, a far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le **domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico** ovvero di **ampliamento delle superfici già concesse** siano presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

Il **comma 3** dispone che, ai soli fini di assicurare il **rispetto delle misure di distanziamento** connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la **posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**, da parte delle **imprese di pubblico esercizio**, di **strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni**, non sia subordinata alle autorizzazioni sugli interventi su beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica, di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 4** stabilisce che, per la posa in opera delle suddette strutture amovibili, **sia disapplicato il limite di 90 giorni** stabilito all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia).

Il **comma 5** dispone che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un **fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro** per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 6** prevede che all'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per il 2020, si provveda ai sensi dell'art. 265.

Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

Il **comma 1** dispone che, al fine di sostenere le **agenzie di viaggio e i tour operator** a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del MIBACT sia istituito un **fondo** con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le **modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori**, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il **comma 2** stabilisce che, in riferimento ai **beni del demanio marittimo in concessione**, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguano l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la

riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

Da ultimo, il **comma 3** dispone che all'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 183 (Misure per il settore cultura)

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'art. 89 del DL Cura Italia:

- al comma 1, si dispone che i due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, istituiti presso il MIBACT per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, abbiano una **dotazione complessiva di 245 milioni di euro** per il 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale;
- con uno o più decreti del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo (quindi non più con un unico decreto) sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori;
- è poi aggiunto il **comma 3-bis**, in base al quale il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPE. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio;

Il **comma 2** prevede che, nello stato di previsione del MIBACT sia istituito un **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione di 210 milioni di euro per il 2020, destinato al sostegno delle **librerie**, dell'**intera filiera dell'editoria**, nonché dei **musei e degli altri istituti e luoghi della cultura**, diversi da quelli di cui al successivo comma 3. Tale Fondo è destinato altresì al **ristoro delle perdite** derivanti dall'**annullamento**, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**. Con uno o più decreti del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le **modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse**, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il **comma 3** dispone che, al fine di assicurare il **funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali**, afferenti al settore museale, tenuto conto delle **mancate entrate da bigliettazione** conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, sia autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.

Il **comma 4** stabilisce che la quota del **Fondo unico dello spettacolo**, destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021**, sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014. Per il 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Il **comma 5** prevede che, per il 2020, agli **organismi** finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, **diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche**, sia erogato un **anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019**. Con uno o più decreti del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

Il **comma 6** dispone che, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, gli **organismi dello spettacolo dal vivo** possano utilizzare le risorse loro erogate per il 2020 a valere sul Fondo unico dello

spettacolo, anche per **integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti**, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il **comma 7** prevede che il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, uno o più decreti a **sostegno del cinema e dell'audiovisivo** a valere sugli stanziamenti fissati per il 2020 del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta dagli articoli 13 e 21 della legge n. 220/2016 (*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*). Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (*Contributi automatici*), IV (*Contributi automatici*) e V (*Attività di promozione cinematografica e audiovisiva*) del Capo III della predetta legge.

Il **comma 8** dispone il mantenimento alla città di Parma del titolo di **“Capitale italiana della cultura”** per tutto il 2021.

Il **comma 9** prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni in materia di detrazione dall'imposta lorda e di oneri di utilità sociale e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

Il **comma 10** prevede che, al di fine di sostenere la **ripresa delle attività culturali**, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, realizzi una **piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli**, anche mediante la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti **condizioni o incentivi** per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano **contenuti per la piattaforma medesima**. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il **comma 11** apporta alcune modifiche all'art. 88 del DL Cura Italia, fissando fino al 30 settembre 2020 il periodo in cui si configura la **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta** in relazione ai **contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura**. A fronte della istanza di rimborso, l'organizzatore dell'evento provvede all'**emissione di un voucher** di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare **entro 18 mesi** dalla emissione. Si precisa che il voucher assolve all'**obbligo di rimborso** e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Infine, il **comma 12** dispone che, all'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 184 (Fondo cultura)

Il **comma 1** dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MIBACT, di un **fondo** con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla **promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale**. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono stabilite **modalità e condizioni di funzionamento** di tale fondo.

Il **comma 2** prevede che la dotazione del fondo possa essere incrementata dall'apporto finanziario di **soggetti privati**, comprese le persone giuridiche private.

Il **comma 3** dispone che, sulla base di apposita convenzione con il MIBACT Cassa Depositi e Prestiti possa svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

Il **comma 4** specifica che il decreto di cui al comma 1 possa destinare una quota delle risorse al finanziamento di un **fondo di garanzia** per la concessione di contributi **in conto interessi e di mutui** per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Tale fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'**Istituto per il credito sportivo** in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 5** prevede che il Fondo di cui al comma 1 possa essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, previa delibera del CIPE. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 185 (Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

Il **comma 1** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i **Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione** depositino il **bilancio finale di liquidazione**, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. In tale bilancio è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, **l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori** e sono altresì indicati i **nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale** e quelli riferibili ad **artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva**, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

Il **comma 2** prevede che ai crediti di cui al precedente comma si applica il termine di millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto in Gazzetta Ufficiale, fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che, approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del MIBACT e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il **comma 4** dispone che, al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti. È quindi abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 35/2017 secondo cui l'eventuale residuo attivo è ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CAPO II

MISURE PER L'EDITORIA

Art. 186 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

Il **comma 1** sostituisce il comma 1-ter dell'art. 57-bis del DL n. 50/2017, prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d'imposta riconosciuto per investimenti in campagne pubblicitarie sia concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, nella **misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati**, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea, entro il limite massimo

di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel **limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online**, e nel **limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali**, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente **riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al MISE. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal [regolamento](#) recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per il 2020, la comunicazione telematica per accedere all'agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 2** stabilisce che, alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 187 (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

Il **comma 1** stabilisce che, limitatamente al 2020, per il **commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi**, l'imposta sul valore aggiunto possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al **numero delle copie consegnate o spedite**, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Il **comma 2** prevede che, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

Il **comma 1** stabilisce che, per il 2020, alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al registro degli operatori di comunicazione, sia riconosciuto un **credito d'imposta** pari all'8 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite**, entro il limite di 24 milioni di euro per il 2020, che costituisce tetto di spesa. Tale credito d'imposta non è cumulabile con il **contributo diretto** alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente **riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per il 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 denominata "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 189 (Bonus una tantum edicole)

Il **comma 1** prevede che, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle **persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, sia riconosciuto un **contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il **comma 2** prevede che tale contributo sia concesso a ciascun soggetto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

Il **comma 3** dispone che il contributo non concorra alla formazione del reddito.

Il **comma 4** stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

Il **comma 5**, infine, dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è quindi incrementato di 7 milioni di euro per il 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali)

Prevede, per il 2020, **un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisto dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, da parte di imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.** Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Le richieste devono essere indirizzate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante. Le spese devono essere documentate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle **dichiarazioni fiscali**, ovvero dai soggetti che esercitano la **revisione legale dei conti**.

Il **credito d'imposta** è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea. Nel dettaglio, il credito d'imposta non è cumulabile con il **contributo diretto alle imprese editrici**.

Si prevede che l'invio del **modello F24**, con cui si richiede l'utilizzo del credito d'imposta, sia **telematico**.

La misura è revocata nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti o la documentazione presentata risulti non veritiera.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda.

Art.191 (Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

La norma dispone la disapplicazione, per l'anno 2019, della disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale al momento dell'erogazione del primo rateo del contributo, per l'anno 2019, diretto all'editoria in favore delle **imprese editoriali beneficiarie**. Rimane comunque operativa la suddetta verifica al momento del saldo del contributo.

Art.192 (Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)

La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 – il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'**INPGI**, di cui all'articolo 16-quinquies del D.L. n. 34/2019, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.

Art.193 (Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di **cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS**, anche ai **giornalisti dipendenti** iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante è accreditata presso l'**INPGI**. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Art.194 (Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

La norma dispone una **proroga di sei mesi** – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – della durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'**acquisizione dei servizi giornalistici e informativi**.

Art.195 (Fondo emergenze emittenti locali)

Dispone che al fine di consentire alle **emittenti radiotelevisive locali** di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019

CAPO III MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Art.196 (Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

Riconosce al gestore dell'infrastruttura nazionale un **indennizzo** pari a 115 milioni di euro per l'anno 2020 a parziale compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Prevede la riduzione a favore di tutte le **imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci** titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.

Allo scopo di promuovere la **ripresa del traffico ferroviario**, stabilisce che il medesimo canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è, invece, determinato nel modo seguente: pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico; pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari merci.

I **residui** che si accertano rispetto alla spesa autorizzata dal comma 3 siano destinati a compensare il gestore della rete delle minori entrate dai canoni da pedaggio fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, entro il

30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

Art.197 (Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)

La disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse destinate alla concessione dei contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestionare la rete viaria (cosiddetti incentivi “**marebonus**”) mediante l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché alla concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (cosiddetti incentivi “**ferrobonus**”). Le risorse destinate al rifinanziamento di tali programmi sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 per gli incentivi “marebonus” e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per gli incentivi “ferrobonus”.

Art. 198 (Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

Istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un fondo - con una dotazione di 130 milioni di euro per il 2020 - per la **compensazione dei danni**, diversi da quelli già trattati dall'art. 79 del DL Cura Italia, subiti a causa dell'emergenza Covid-19 dalle **compagnie aeree nazionali, titolari di licenza per trasporto passeggeri**, che impiegano aerei con capacità superiore a 19 posti. Al fine di poter accedere a tali compensazioni, le imprese dovranno applicare ai propri dipendenti trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale di settore siglato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. Con decreto interministeriale verranno stabilire le modalità attuative della misura, la cui attuazione è, comunque, subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

Prevede, in considerazione del **calo dei traffici nei porti nazionali**, che le Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, possano disporre la riduzione fino all'**azzeramento dei canoni portuali per le imprese concessionarie**, autorizzate alle operazioni portuali e fornitrici di manodopera temporanea, compresi quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020.

Le Autorità, inoltre, potranno disporre in favore del soggetto fornitore di manodopera temporanea nel porto, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2020, pari a 60 euro per ciascun dipendente in relazione ad ogni giornata di mancato lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019.

Infine, stabilisce - fermo restando quanto specificamente già previsto a riguardo - per l'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**, la **proroga di 2 anni della durata delle autorizzazioni** in corso rilasciate alle imprese di fornitura della manodopera temporanea nei porti.

Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un **fondo**, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020, per **compensare le imprese di TPL e di trasporto regionale di passeggeri** soggette a oneri di servizio pubblico della riduzione dei ricavi tariffari intercorsa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. Il Fondo è destinato, altresì, al **finanziamento delle misure a sostegno dei pendolari** previste dal successivo art. 215 del decreto in esame. Con successivo decreto interministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità per il **riconoscimento delle compensazioni che saranno riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale**, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Si dispone, inoltre, che in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non trovino

applicazione le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.

Per sostenere ulteriormente le imprese del settore si prevede, inoltre:

- che l'80% dello stanziamento 2020 del **Fondo per la compartecipazione dello Stato al finanziamento dei servizi di TPL** sia erogato alle Regioni in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020;
- una più **rapida ripartizione del rimanente 20% del fondo**;
- che le Autorità competenti, entro il 31 luglio 2020, erogino alle imprese una somma pari almeno all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020;
- la **temporanea disapplicazione dei vincoli** previsti sul fronte del **cofinanziamento obbligatorio da parte dei beneficiari e dell'acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative**, per i contributi concessi dallo Stato per il **rinnovo del parco circolante**;
- la possibilità di utilizzare fino alla data del 30 giugno 2021 la convenzione Consip in essere per gli **acquisti dei nuovi autobus**, nonché di ricorrere all'**acquisto del materiale rotabile tramite leasing**;
- la possibilità di utilizzare, fino al 30 giugno 2021, il 5% delle risorse statali per il **rinnovo del parco rotabile automobilistico e ferroviario** per attrezzare i veicoli esistenti al fine di limitare il rischio contagio da Covid-19 per passeggeri e personale viaggiante.

Art. 201 (Incremento Fondo salva-opere)

Incrementa di 40 milioni di euro per il 2020 la dotazione del "**Fondo salva opere**" al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19.

Art. 202 (Trasporto aereo)

Modifica l'art. 79 del **DL Cura Italia**. In particolare, si prevede che per l'esercizio del trasporto aereo di merci e persone sia costituita, previa autorizzazione della Commissione Europea, una **nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata** da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Con successivo decreto interministeriale, atto costitutivo della società, saranno definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società, nonché approvato lo statuto della società ed adottato ogni adempimento amministrativo per l'avvio della stessa.

Il MEF è autorizzato a **partecipare al capitale sociale della società con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro** da sottoscrivere nel 2020 e versare anche in più fasi. La Società dovrà presentare un **piano industriale** ed è **autorizzata ad acquistare e prendere in affitto**, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria.

Prevede, infine, l'istituzione di un **fondo di 350 milioni di euro** nel 2020 per l'**erogazione delle compensazioni dei danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo** che adempiono ad oneri di servizio pubblico e la separata istituzione di un **fondo di 3 miliardi di euro nel 2020** per l'attuazione delle richiamate misure legate alla nuova società aerea.

Art. 203 (Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

Stabilisce che i **vettori aerei** e le **imprese** che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia, **trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore** stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali previsioni si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei.

In caso di violazione di tali disposizioni, sono irrogate **sanzioni** destinate per l'**80%** all'alimentazione del **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale** e per il **20%** al **finanziamento delle attività dell'ENAC**.

Art. 204 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'[articolo 6-quater, comma 2, del DL 7/2005](#), siano riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle **gestioni previdenziali dell'INPS**, e nella restante misura del 50 per cento siano destinate ad alimentare il **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**.

Art. 205 (Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

Nelle more del completamento delle procedure necessarie per la definizione dei nuovi contratti di servizio pubblico per i **collegamenti marittimi con le isole**, si dispone, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, la proroga di validità della **Convenzione in essere con la società Compagnia Italiana di Navigazione CIN** per la **continuità territoriale della Sardegna, della Sicilia e delle Isole Tremiti**, per un periodo comunque non eccedente la data del 18 luglio 2021.

Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

Al fine di accelerare la messa in sicurezza antisismica e la piena funzionalità dell'autostrada A24/A25, viene disposta la nomina, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un **Commissario Straordinario** per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei relativi interventi che resterà in carica fino al 31 dicembre 2025.

Art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

In relazione alle procedure disciplinate dal [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 \(Codice dei contratti pubblici\)](#), i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 30 giugno 2021**, dispone la possibilità di **incrementare l'anticipazione sul valore del contratto di appalto**, prevista dall'[art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016](#), dal 20% attualmente previsto, **al 30%** compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.

Art. 208 (Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un **Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020**, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla **figura professionale dei macchinisti del settore merci**.

Reca **autorizzazioni di spesa per la società Rete Ferroviaria spa**, nell'ambito delle risorse non destinate a specifici progetti del Contratto di Programma 2017-2021.

Art. 209 (Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

Istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a **7 milioni di euro** per l'anno 2020 e di **1,4 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e **assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e

dell'utenza attraverso l'utilizzo di **appositi dispositivi** e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati.

Ancora, autorizza la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020 allo scopo di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e **assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri** da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.

Art. 210 (Disposizioni in materia di autotrasporto)

Incrementa di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa in favore del **Comitato centrale dell'autotrasporto**, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

Il **comma 2** prevede misure finalizzate all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2017 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, eventualmente rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Tali somme restituite, sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

Il **comma 3**, infine, dispone che il **Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori** provvede al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

Art. 211 (Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizza la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per **spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale**, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Il **comma 2** prevede, al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, che il Ministero della difesa possa stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

Art. 212 (Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

La norma, al fine di anticipare le misure previste dal **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile**, relative al **rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano**, attribuisce al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al **finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile**.

Art. 213 (Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

La norma, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, autorizza la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un **sistema innovativo di bus rapidtransit**, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

La norma autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare **A.N.A.S. S.p.A.** della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse, indotte dal calo dei traffici per le misure di contenimento del contagio Covid-19.

Inoltre, autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, in favore delle imprese ferroviarie passeggeri e merci non operanti in regime di oneri di servizio pubblico, per compensare, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, gli effetti economici da queste subiti, direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

Art. 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

La norma prevede, in caso di mancata utilizzazione di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, che le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di **trasporto pubblico locale** procedano nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

- a) emissione di un **voucher** di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- b) prolungamento della **durata dell'abbonamento** per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

Il comma 2, infine, prevede le modalità di richiesta dell'erogazione del rimborso.

CAPO IV

MISURE PER LO SPORT

Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'art. 95, comma 1, del DL Cura Italia:

- estende al 30 giugno (prima era il 31 maggio) la **sospensione dei termini** per il pagamento dei **canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;
- prolunga il **periodo di versamento dei canoni sospesi** fino al 31 luglio in unica soluzione (prima era il 30 giugno), ma riduce la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili (prima erano 5) di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Il **comma 2** prevede che, in ragione della **sospensione delle attività sportive**, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possano concordare tra loro la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al **rimborso del valore delle opere realizzate** più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi

effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Il **comma 3** prevede che la **sospensione delle attività sportive** sia sempre valutata quale **fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi** pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio, il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una **corrispondente riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Il **comma 4** prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta** in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Pertanto, i soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **istanza di rimborso del corrispettivo già versato** per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un **voucher** di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Art. 217 (Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")

Il **comma 1** prevede che, al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo a causa delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, sia istituito nello stato di previsione del MEF il **"Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"** le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il **comma 2** prevede che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo **0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale**, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, **sia on-line, sia tramite canali tradizionali**, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa.

Infine, il **comma 3** prevede che, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i **criteri di gestione** del predetto Fondo.

Art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

Il **comma 1** prevede che, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le **federazioni sportive nazionali**, riconosciute dal CONI e dal CIP, possano adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'**annullamento**, alla **prosecuzione** e alla **conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici**, compresa la **definizione delle classifiche finali**, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'**organizzazione**, alla **composizione** e alle

modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

Il **comma 2** prevede che, nelle more dell'**adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI**, e conseguentemente delle **federazioni sportive, con specifiche norme di giustizia sportiva** per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, **la competenza degli organi di giustizia sportiva** sia concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel **Collegio di garanzia dello sport**. Il ricorso relativo a tali controversie è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del successivo comma 3.

Il **comma 3** prevede che le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva siano devolute alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** e alla **competenza inderogabile del TAR del Lazio**. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito.

Il **comma 4** reca disposizioni circa la decisione del giudice nell'ambito dei giudizi di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che l'appello al Consiglio di Stato debba essere proposto entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza.

Da ultimo, il **comma 6** specifica che le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 219 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

Il **comma 1** dispone che, al fine di consentire la **sanificazione** e la **disinfestazione straordinaria** degli uffici, degli **ambienti** e dei **mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria**, per l'**acquisto di materiale igienico sanitario** e **dispositivi di protezione individuale**, nonché per l'acquisto di **apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso**, sia autorizzata la spesa complessiva di 31.727.516 euro per il 2020.

Il **comma 2** prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'**acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso**, sia autorizzata la spesa complessiva di 4.612.454 euro per il 2020.

Il **comma 3** stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dell'**ordine e della sicurezza in ambito carcerario**, sia autorizzata la spesa complessiva di **9.879.625 euro**, di cui 1.200.000 euro per le **spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti** nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 40.000.000 euro per il 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 220 (Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)

Il **comma 1** dispone che, per il solo 2020, le quote delle risorse intestate al **Fondo Unico Giustizia** al 31 dicembre 2018, relative alle **confische** e agli utili della **gestione finanziaria** del medesimo fondo, siano riassegnate agli stati di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al **contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** o al **ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze**.

Art. 221 (Modifiche all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

Il **comma 1** apporta una modifica all'art. 83 del DL Cura Italia, disponendo che, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, sia **sospeso** il decorso del termine di cui all'articolo 124 Codice penale per proporre la **querela** (si ricorda che, ai sensi del predetto articolo, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato).

Art. 222 (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)

Istituisce il "**Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi**", con una dotazione di **500 milioni di euro** per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal **settore agricolo**, della **pesca e dell'acquacoltura**.

Art. 223 (Contenimento produzione e miglioramento della qualità)

Viene stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle **imprese viticole** che si impegnano alla **riduzione** volontaria della produzione di uve destinate a **vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica** attraverso la pratica della **vendemmia verde parziale** da realizzare nella corrente campagna.

Art. 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare)

All'articolo 10-ter del decreto-legge [n. 27/2019](#) concernente il **Sistema di anticipazione** delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla **politica agricola comune**, l'importo dell'anticipazione è innalzato dal 50 al **70 per cento**. Si delega l'Istat a definire, una classificazione merceologica ATECO delle attività di **coltivazione idroponica e acquaponica**. Sono apportate modifiche alla resa massima di uva a ettaro delle **unità vitate** e al termine per il versamento del prezzo di acquisto in caso di esercizio del diritto di **prelazione**.

Art. 225 (Mutui consorzi di bonifica)

Si prevede che **Cassa depositi e prestiti** o altri istituti finanziari, possano erogare **mutui** ai **consorzi di bonifica** per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale. Gli **interessi**, a **carico del bilancio dello Stato**, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, saranno determinati nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

Art. 226 (Fondo emergenza alimentare)

A valere sulle disponibilità del **Fondo di Rotazione** di cui alla legge [n. 183/1987](#), è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle **derrate alimentari** per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

CAPO VII MISURE PER L'AMBIENTE

Art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali)

Alle imprese che operano nelle **zone economiche ambientali** (ZEA) è istituito un **Fondo** di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle **micro, piccole e medie imprese** che svolgono **attività economiche eco-compatibili**, ivi incluse le attività di **guida escursionistica** ambientale aderenti alle associazioni professionali. Il contributo è corrisposto in proporzione alla differenza tra il **fatturato** registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020.

Art. 228 (Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

Prevede che al fine di assicurare l'insediamento della **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS** di cui all'articolo 8, comma 1, della legge [n. 152/2006](#), si eliminano i nuovi oneri a carico della finanza pubblica e si rimuove il previsto **Comitato tecnico istruttorio**;

Art. 229 (Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

Dispone l'istituzione di un **buono mobilità**, in favore dei residenti nei **capoluoghi di Regione**, nelle **Città metropolitane**, nei **capoluoghi di Provincia** ovvero nei Comuni con popolazione superiore a **50.000 abitanti**, pari al **60% della spesa** sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di **biciclette**, anche a pedalata assistita, nonché di **veicoli** per la mobilità personale a **propulsione elettrica** ovvero per l'utilizzo dei **servizi di mobilità condivisa** esclusi quelli mediante autovetture.

Si prevede la concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione relative al superamento dei valori limite di PM10, che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, **autovetture** omologate fino alla classe **Euro 3** o **motocicli** omologati fino alla classe **Euro 2** ed **Euro 3 a due tempi**, di un "**buono mobilità**" di 1.500 euro per ogni autovettura e di 500 euro per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, nonché di **biciclette** anche a pedalata assistita, e di **veicoli** a propulsione elettrica.

Il **fondo Programma sperimentale buono mobilità** di cui all'art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge [n. 111/2019](#) è adottato e potenziato. Vengono apportate modifiche al traffico stradale per garantire la circolazione dei **monopattini elettrici**.

Le **imprese** e le **pubbliche amministrazioni** con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un **capoluogo** di Regione, in una **Città metropolitana**, in un **capoluogo** di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a **50.000 abitanti** sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un **piano degli spostamenti casa-lavoro** nominando, a tal fine, un **mobility manager**.

CAPO VIII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 230 (Incremento posti concorsi banditi)

Stabilisce che il numero dei **posti** destinati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1 del DL [n. 126/2016](#) (reclutamento e abilitazione del **personale docente**), viene elevato a **trentaduemila**, e il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo [n. 59/2017](#) (reclutamento **personale docente**), è incrementato complessivamente di **ottomila posti**.

Art. 231 (Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

Il **fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** è incrementato di **331 milioni** di euro nel 2020, che sono usati per:

- l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la **sicurezza** sui luoghi di lavoro, per la **didattica a distanza**, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di **rifiuti**;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione** e di materiali per l'**igiene** individuale e degli ambienti;
- interventi in favore della **didattica** degli studenti con **disabilità** e bisogni educativi speciali;

Al fine di garantire il corretto svolgimento degli **esami di Stato** per l'anno scolastico 2019/2020, si assegna alle **istituzioni scolastiche statali e paritarie**, che sono sede di esame, 39,23 milioni di euro.

Art. 232 (Edilizia scolastica)

Per i **mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria**, si prevede l'anticipazione del **20 per cento** del finanziamento sulle procedure dei **mutui autorizzati**. Per la durata dell'emergenza epidemiologica, gli **enti locali** sono autorizzati a procedere al **pagamento** degli stati di avanzamento dei lavori anche **in deroga ai limiti** fissati per gli stessi nell'ambito dei **contratti di appalto**. Per **atti** e **decreti** relativi a procedure per l'assegnazione delle **risorse** in materia di **edilizia scolastica** i concerti e i pareri delle **Amministrazioni** coinvolte sono acquisiti entro il **termine di 10 giorni**.

Art. 233 (Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni)

Si incrementa il **Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione**. Ai soggetti che gestiscono i servizi educativi e alle istituzioni **scolastiche dell'infanzia non statali** si elargisce un contributo complessivo di **65 milioni** di euro. Alle **scuole primarie e secondarie paritarie** è erogato un contributo complessivo di **70 milioni** di Euro.

Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

Al fine di realizzare un **sistema informativo integrato** per il supporto alle decisioni nel **settore dell'istruzione scolastica**, e per la **raccolta** e l'**analisi** dei relativi dati anche attraverso le tecnologie **dell'intelligenza artificiale** e per la **didattica a distanza**, stanziata la spesa di **10 milioni** di euro per il 2020.

Art. 235 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

Si istituisce il "**Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 per le misure di **contenimento del rischio epidemiologico** da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali.

CAPO IX
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 236 (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Il "Fondo per le **esigenze emergenziali** del sistema **dell'Università**, delle **istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca**" è incrementato di 62 milioni di euro, per iniziative a sostegno degli studenti per i quali si renda necessario l'accesso da remoto a **banche dati** ed a **risorse bibliografiche**, nonché per l'acquisto di **dispositivi digitali**.

Al fine di riconoscere al **maggior numero di studenti l'esonero**, totale o parziale, dal **contributo onnicomprensivo annuale**, il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università**, è incrementato di **165 milioni** di euro. Il fondo per le **borse di studio** agli studenti capaci e meritevoli è incrementato di 40 milioni di euro. I **dottorandi titolari di borse di studio** e i titolari di **assegni di ricerca** possono presentare richiesta di **proroga**. Le penalizzazioni previste dall'anno 2021 per le università statali che non hanno rispettato il **fabbisogno finanziario programmato** sono applicate a partire dal 2023.

Art. 237 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

In relazione agli **esami di Stato** di abilitazione all'esercizio delle professioni di **odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile**, e per l'abilitazione all'esercizio della **revisione legale**, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre **modalità di svolgimento diverse** da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative.

Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica, l'**accreditamento definitivo o provvisorio** concesso per l'anno accademico 2018/2019 alle **Scuole di specializzazione** di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è **prorogato** per l'anno accademico **2019/2020**. Le suddette Scuole che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per il 2019/2020.

Art. 238 (Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

Si autorizza nell'anno 2021 l'assunzione aggiuntiva di **Ricercatori a tempo determinato** nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui. Il **fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca** è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di **ricercatori negli enti pubblici di ricerca**. Il Ministro dell'Università e della Ricerca definisce un nuovo programma per lo sviluppo di **Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)** che richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Il **Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)** è incrementato per il suddetto obiettivo. Al fine di promuovere l'attività di ricerca delle università si incrementa il **Fondo per il finanziamento ordinario delle Università**.

Per l'anno 2020, le disposizioni per un **risparmio di spesa annuale** pari al 10 per cento della spesa annuale per la gestione corrente del **settore informatico**, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca.

Il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del MIUR [n. 593/2016](#).

CAPO X
MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

Istituisce un **Fondo**, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, **per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una **strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico** a fini istituzionali, della diffusione **dell'identità digitale**, del **domicilio digitale** e delle **firme elettroniche**, della realizzazione e **dell'erogazione di servizi in rete**, nonché per i servizi e le attività di **assistenza tecnico-amministrativa necessarie**. Le suddette risorse sono assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Art. 240 (Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

Istituisce presso il Ministero dell'interno una **Direzione Centrale** competente a sviluppare le **attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica** e ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla **specialità della polizia postale**.

CAPO XI
MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 241 (Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

Le **risorse Fondo Sviluppo e coesione** rinvenienti dai cicli programmatici **2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020** possono essere in via eccezionale destinate ad **ogni tipologia di intervento** a carattere nazionale, regionale o locale connessa a **fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale** conseguente alla pandemia da COVID-19.

Art. 242 (Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

Le **Autorità di Gestione** di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del **tasso di cofinanziamento** fino al **100 per cento** a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle **spese emergenziali** anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto dell'epidemia COVID-19. Nelle more della riassegnazione delle risorse, le **Autorità di gestione** dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali attraverso la **riprogrammazione delle risorse** del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al fine di accelerare le riprogrammazioni la **Cabina di regia** procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le **regole e le modalità** previste per il ciclo di programmazione **2014-2020**.

Art. 243 (Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

Il **fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali** di cui al comma 65-ter della legge [n. 205/2017](#) è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, anche al fine di consentire ai **Comuni** presenti **nelle aree interne** di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del **settore artigianale e commerciale**.

Art. 244 (Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico delle imprese operanti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, la misura del **credito d'imposta** per gli **investimenti in attività di ricerca e sviluppo** nelle strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal **12 al 25 per cento** per le **grandi imprese**, dal **12 al 35 per cento** per le **medie imprese** e dal **12 al 45 per cento** per le **piccole imprese**.

Art. 245 (Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

I fruitori dell'incentivo “**Resto al Sud**” possono accedere ad un **contributo** a fondo perduto a copertura del **loro fabbisogno di circolante** in misura pari a **15.000** euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in **forma individuale** e a **10.000** euro per ciascun **socio**, fino ad un **importo massimo di 40.000** euro per ogni **impresa**.

Art. 246 (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno)

Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono concessi contributi volti al **sostegno del terzo settore** nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, con la finalità di rafforzare l'azione a **tutela delle fasce più deboli** della popolazione.

CAPO XII
ACCELERAZIONI CONCORSI

SEZIONE I
DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 le **procedure concorsuali** per reclutamento del **personale non dirigenziale** nelle pubbliche amministrazioni, possono essere svolte presso **sedì decentrate** anche attraverso l'utilizzo di **tecnologia digitale**. La **prova orale** può essere svolta in **videoconferenza**, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. La domanda di partecipazione ai concorsi è presentata **esclusivamente in via telematica**, attraverso apposita **piattaforma digitale**. Per l'**applicazione software** dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di **CINECA Consorzio Interuniversitario**.

Art. 248 (Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

Per le procedure concorsuali per il **personale non dirigenziale** già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni** (RIPAM) può modificare le modalità di svolgimento delle prove, prevedendo esclusivamente l'utilizzo di **strumenti informatici e digitali** per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in **videoconferenza** o lo svolgimento delle prove presso **sedì decentrate**. **FormezPA** può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni** (RIPAM) che non hanno avuto un principio di esecuzione.

Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

Fino al 31 dicembre 2020 i **principi** e i **criteri direttivi** concernenti lo svolgimento delle **prove concorsuali** in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale possono essere applicati dalle **singole amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, [n.165/2001](#).

SEZIONE II DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 250 (Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

Entro il 30 giugno 2020 la **Scuola nazionale dell'Amministrazione** bandisce l'**VIII corso-concorso selettivo** per la **formazione dirigenziale**. Il corso si articola anche attraverso l'utilizzo della **didattica a distanza**.

Art. 251 (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

Si prevede il potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute può essere svolto mediante **concorsi per titoli ed esame orale**, da svolgersi anche in **modalità telematica e decentrata**.

Art. 252 (Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, può avviare le procedure per il **reclutamento** di varie unità di **personale amministrativo non dirigenziale**.

Art. 253 (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

La commissione esaminatrice per il concorso per **magistrato ordinario** può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con **modalità telematica**, e il termine può essere prorogato dal presidente della commissione. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice può autorizzare lo svolgimento delle **prove orali** del concorso per magistrato ordinario mediante **collegamento da remoto**.

Art. 254 (Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

Ai fini del completamento delle procedure del concorso per esame per **notai**, è consentita la correzione degli **elaborati scritti** con modalità di **collegamento a distanza**. Il presidente della commissione nominata per il **concorso notarile** e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di **avvocato** possono autorizzare, per gli **esami orali**, lo svolgimento con modalità di **collegamento da remoto**.

Art. 255 (Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

Per il contenimento della **durata dei procedimenti giudiziari** e avviare la **digitalizzazione del processo penale**, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, un contingente massimo di 1.000 unità di **personale amministrativo non dirigenziale** di area II/F1.

Art. 256 (Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

Apporta modifiche al decreto-legge [n. 69/2013](#) applicando le prescrizioni relative ai **giudici ausiliari** anche ai **procedimenti penali**.

Art. 257 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

I principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle **prove concorsuali in modalità decentrata** e attraverso l'utilizzo di **tecnologia digitale** si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della **Corte dei conti**.

Art. 258 (Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Autorizza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di **25 medici** a tempo determinato. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno può utilizzare il **personale medico selezionato e non assunto**, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di **medici militari**. Il **corso di formazione** per l'accesso alla qualifica iniziale di **vice direttore**, attualmente in svolgimento, ha la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica.

Art. 259 (Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

Le modalità di svolgimento delle procedure dei **concorsi** indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale di vigili del fuoco** possono essere **rideterminate** a causa dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Art. 260 (Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

Per lo svolgimento dei **corsi di formazione** previsti per il personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale di vigili del fuoco**, si autorizza la **rimodulazione del corso** o la sua temporanea **sospensione** o **rinvio**.

Art. 261 (Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

Al fine di assicurare la piena operatività del **Servizio nazionale di protezione civile**, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire **procedure di reclutamento** e ad assumere a **tempo indeterminato**, trenta unità di **personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico**.

Art. 262 (Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in considerazione delle esigenze della **Presidenza italiana del G20**, avvia le procedure di reclutamento di unità di personale non dirigenziale aggiuntive.

SEZIONE III DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

Al fine di assicurare la **continuità dell'azione amministrativa**, le amministrazioni dello Stato adeguano la limitazione della presenza del personale prevista all'articolo 87 del DL [n. 18/2020](#) alle esigenze della **progressiva riapertura** di tutti gli uffici pubblici, organizzando il **lavoro** dei propri dipendenti e l'**erogazione dei servizi** attraverso la **flessibilità dell'orario di lavoro**, anche attraverso **soluzioni digitali e non in presenza**.

CAPO XIII

MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

Al fine di garantire l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, fino al 31 dicembre 2020 si modifica la legge [n. 241/1990](#):

- nei procedimenti avviati su **istanza di parte**, che hanno ad oggetto l'erogazione di **benefici economici**, le **dichiarazioni sostitutive** sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i **requisiti** richiesti. La revoca del provvedimento è ammessa solo per eccezionali ragioni di **interesse pubblico** sopravvenute;
- i **provvedimenti** amministrativi **annullabili**, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati **d'ufficio**, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
- qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una **segnalazione certificata di inizio attività**, il termine per l'adozione dei provvedimenti è di **tre mesi**;
- nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, o di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7, il **responsabile del procedimento** è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro **30 giorni** dal formarsi del **silenzio assenso**;
- gli interventi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono realizzati, se non relativi ad **attività edilizia libera**, previa **comunicazione** all'amministrazione comunale di **avvio dei lavori** asseverata da un **tecnico** abilitato e corredata da una **dichiarazione del soggetto interessato** che ne attesta la necessità;

Al decreto del Presidente della Repubblica [n. 445/ 2000](#) si apportano le seguenti modifiche:

- le amministrazioni sono tenute ad effettuare **idonei controlli**, anche **successivamente all'erogazione dei benefici**;
- si aggravano le **sanzioni** derivanti da una **dichiarazione mendace**;

All'articolo 50 del decreto legislativo [n. 82/2005](#) si apportano le seguenti modifiche:

- le pubbliche amministrazioni sono detentrici dei **dati** di cui ne **assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni** attraverso la predisposizione di **accordi quadro**.
- nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la **pubblica amministrazione** non richiede **informazioni, atti o documenti in possesso della stessa** o di altra pubblica amministrazione. È **nulla** ogni **sanzione** disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica;

Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali)

Gli effetti finanziari sono coerenti con l'autorizzazione al **ricorso all'indebitamento** approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Il **fondo sanitario nazionale** è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031.

Art. 266 (Entrata in vigore)

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

